

COMMISSIONE III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
AFFARI DI GIUSTIZIA

CXIV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 25 MARZO 1953

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FUMAGALLI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Corresponsione agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia degli arretrati della razione viveri, in natura o in contanti, di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 9 marzo 1950, n. 105. (3009)	903
PRESIDENTE	903
LEONE GIOVANNI, <i>Relatore</i>	904
MURGIA	904
ZOLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	904
CAPALOZZA	904
Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Modificazioni al Codice di procedura penale. (3008)	904
CAPALOZZA: Modifica degli articoli 198 e 201 del Codice di procedura penale. (2117);	
LEONE GIOVANNI ed altri: Aggiornamento del Codice di procedura penale. (2588)	904
PRESIDENTE	904, 913, 914, 915, 920, 925, 927, 933, 934, 935
LEONE GIOVANNI, <i>Relatore</i>	904, 914, 915, 920, 925, 926, 927, 933, 934, 935
MURGIA	913, 914, 925, 934
ZOLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	913, 914, 915, 925, 927, 934, 935
BORIONI	914
CAPALOZZA	914

	PAG.
ARATA	914
PAOLUCCI	915
AMATUCCI	934
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	935

La seduta comincia alle 9,30.

FERRANDI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Corresponsione agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia degli arretrati della razione viveri, in natura o in contanti, di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 9 marzo 1950 n. 105. (3009).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Corresponsione agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia degli arretrati della razione viveri, in natura o in contanti, di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 9 marzo 1950, n. 104.

La IV Commissione, finanze e tesoro, ha espresso parere favorevole al provvedimento.

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MARZO 1953

Il relatore, onorevole Leone, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

LEONE GIOVANNI, *Relatore*. Faccio mia la relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge, ed osservo che con questo provvedimento non si fa altro che adempiere all'impegno assunto con la legge del 1945. Pertanto per un atto non solo di giustizia, ma di coerenza legislativa, invito la Commissione ad approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MURGIA. Ho già segnalato al Ministro che in Sardegna non è stata corrisposta agli agenti di custodia l'indennità di malaria, già corrisposta invece ai carabinieri e agli agenti di pubblica sicurezza. Prego il Ministro di volere provvedere acchè sia predisposto il disegno di legge relativo.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Posso assicurare l'onorevole Murgia: il provvedimento relativo è stato già predisposto.

CAPALOZZA. A nome del gruppo comunista, dichiaro che non solo siamo favorevoli, al provvedimento in esame ma teniamo a rivendicare la nostra costante difesa degli interessi della categoria, così come risulta dal testo stenografico della discussione sulla legge 9 marzo 1950, n. 105, dinanzi alla nostra Commissione in sede legislativa e dalle interrogazioni parlamentari, anche successivamente presentate. Anzi noi ci rammarichiamo che si sia atteso il termine della legislatura per soddisfare un diritto da tanti anni perfetto, perché legislativamente riconosciuto e sancito.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura degli articoli del disegno di legge che, non essendovi emendamenti, pongo successivamente in votazione.

ART. 1.

È autorizzata la corresponsione agli ufficiali, ai sottufficiali, alle guardie scelte, alle guardie ed agli allievi del Corpo degli agenti di custodia, degli arretrati della razione viveri, in natura o in contanti, dal 7 settembre 1945 al 31 marzo 1949, previsti dall'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 9 marzo 1950, n. 105, salvo il recupero degli assegni o quote di assegni non spettanti al personale provvisto di razione viveri in natura o in contanti a norma delle vigenti disposizioni nel predetto periodo.

(È approvato).

ART. 2.

Alla spesa di cui al precedente articolo 1 dell'importo complessivo di lire 1.067.393.998, si farà fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal 3° provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1951-52.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: —
Modificazione al codice di procedura penale. (3008). e delle proposte di legge: Capalozza — Modifica degli articoli 198 e 201 del codice di procedura penale. (2117). — Leone ed altri — Aggiornamento del codice di procedura penale. (2588).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni al codice di procedura penale; e delle proposte di legge d'iniziativa del deputato Capalozza: Modifica degli articoli 198 e 201 del codice di procedura penale; e dei deputati Leone Giovanni, Riccio, Bellavista e Amatucci: Aggiornamento del codice di procedura penale.

Ricordo alla Commissione che fu nominato un comitato per esaminare e coordinare in un nuovo testo tutti i provvedimenti relativi alla materia, che erano all'ordine del giorno della Commissione.

Come presidente di tale comitato debbo dire che esso ha lavorato con vera alacrità ed ha esplicato il suo compito nel miglior modo possibile. Vi erano, naturalmente, anche delle proposte ardite, che rappresentavano per l'appassionato un materiale ghiotto di studio e di discussione, ma che abbiamo dovuto sacrificare allo scopo di affrettare il nostro lavoro e fare in modo che prima della fine della legislatura il testo della nuova legge potesse essere approvato.

Debbo aggiungere che il testo ora sottoposto al vostro esame è stato pienamente concordato col Governo.

Detto questo, il relatore, onorevole Leone, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

LEONE GIOVANNI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, le norme che vengono proposte in questa sede all'approvazione della Commissione, sono in parte quelle contenute nel disegno governativo e in parte sono tratte dalle proposte di iniziativa parlamentare che si tro-

vavano all'esame della Commissione: quella degli onorevoli Leone, Riccio, Bellavista e Amatucci (che riproduceva quasi sostanzialmente il progetto di aggiornamento del codice di procedura penale, predisposto dalla Commissione ministeriale, il cui efficace, sollecito e apprezzabile contributo va ricordato in questo momento, così come va ricordata con riconoscenza la presidenza della predetta commissione tenuta in un primo momento dal procuratore generale della Cassazione Miraulo e successivamente, per un più lungo tempo, dal presidente di sezione professore Iannitti Piromallo); dei deputati Capalozza e Buzzelli (1156); del deputato Capalozza (2117); dei deputati Buzzelli e Capalozza (400); dei deputati Gullo e Capalozza (582); del deputato Murgia (1107); dei deputati Capalozza, Belloni, Bianco, Buzzelli e Paolucci (292).

Con ciò non si ritiene esaurita l'istanza di una revisione più ampia del codice di procedura penale. Essa però è condizionata da elementi vari: riforma del codice penale, riforma dell'ordinamento giudiziario, attuazione di provvidenze legislative atte a consentire lo snellimento del processo penale, più approfondito studio, per lo meno in sede parlamentare, dei problemi di riforma.

Se le innovazioni proposte meriteranno l'approvazione della Commissione nonché quella dell'altro ramo del Parlamento, pur senza rinunciare ad una più radicale impostazione dei problemi concernenti il processo penale, questa legislatura potrà essere soddisfatta per aver assicurato talune indifferibili realizzazioni, in attuazione di fondamentali norme della Costituzione, allo scopo di armonizzare l'interesse pubblico dello Stato ed il diritto di libertà del cittadino sul piano giudiziale.

Sugli articoli 33, 34, 36 e 37, il comitato è partito dal criterio dell'assoluta inderogabilità della competenza per materia, sia nel senso discendente (cioè che un reato di competenza di un giudice superiore non debba essere giudicato da un giudice di competenza inferiore) sia in senso ascendente. E a tale soluzione è stato indotto dalla necessità di mantenere inalterati sia il doppio grado di giurisdizione di merito (ove questo è previsto dalla legge) — che l'attuale codice sacrifica quando il giudice superiore che ha giudicato invece di quello inferiore ha competenza di secondo grado rispetto a questo (articolo 34 ultima parte) e l'eccezione d'incompetenza non è stata proposta durante il giudizio di primo grado —, sia il principio della divisione del lavoro che nell'interesse pubblico presiede

alla ripartizione della competenza fra i vari organi della giurisdizione. Non è sembrato invero possibile, per la rilevanza degli interessi oggetto del processo penale — il diritto di libertà dell'imputato, la pretesa punitiva dello Stato — dalla quale deriva il quasi nullo potere di disposizione delle parti nel processo medesimo, consentire che la competenza per materia vi sia circondata da minori garanzie che nel processo civile.

Infatti, mentre in questo processo l'inderogabilità è assoluta in senso ascendente, nel processo penale, invece, la mancata proposizione dell'eccezione d'incompetenza sana il vizio di nullità degli atti, qualunque sia il rapporto fra il giudice competente e quello investito del processo.

Una prima applicazione del carattere assoluto della incompetenza per materia è consacrata nell'articolo 33, il quale stabilisce che essa può essere dichiarata o eccepita in ogni stato e grado del giudizio; mentre la limitazione dell'emissione del mandato di arresto ai soli casi di obbligatorietà del mandato di cattura vale a ribadire, data la quasi automaticità della misura cautelare allorché si tratti di casi di mandato di cattura obbligatorio, che, nel caso di incompetenza per materia che attiene alle radici del potere giurisdizionale del giudice, questi non ha alcun potere discrezionale da esercitare.

Una seconda applicazione del carattere assoluto della incompetenza per materia si ritrova nella soppressione del terzo comma dell'articolo 34; mentre il mantenimento del secondo comma non può considerarsi come una deroga al carattere assoluto dell'incompetenza per materia con la correlativa nullità degli atti compiuti dal giudice incompetente, non potendosi escludere nel giudice di competenza superiore l'assorbimento della competenza inferiore.

Una terza applicazione del carattere assoluto della incompetenza per materia è data dalla proposta modifica dell'articolo 36, che nella nuova formulazione, coordinandosi alle precedenti disposizioni, completa il sistema in quanto, sulla base della nullità degli atti compiuti dal giudice incompetente per materia (eccetto il caso di cui al primo comma dell'articolo 44), dispone l'investitura *ex novo* della causa nel giudice competente.

Sull'articolo 60. La proposta soppressione dell'articolo 60 si spiega considerando che, nonostante la più larga fiducia nel senso di giustizia dei magistrati, ancorché si trovino a giudicare in cause nelle quali possano portare un senso di risentimento, è tuttavia dif-

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MARZO 1953

ficile cancellare dall'animo degli imputati l'impressione che le loro garanzie di difesa siano diminuite, se non eliminate del tutto, quando a provvedere nei loro confronti, sul fatto stesso che ha causato il provvedimento, sia proprio la persona nella quale l'interesse dello Stato è lesa.

Al posto di tale comma si propone una disposizione diretta ad assicurare che, in caso di rimessione di procedimenti concernenti magistrati di competenza pretoria, il nuovo giudice designato dalla Cassazione sia di grado superiore al pretore e diverso per territorio; e ciò allo scopo di assicurare la massima serenità di giudizio.

Sugli articoli 68 e 69. Fermi rimanendo i motivi di ricasazione, i quali, del resto, rispondono ad una lunga tradizione, il disegno ritorna, per quanto concerne la competenza a decidere sulla ricasazione, al sistema del codice del 1913, che l'attribuiva al giudice superiore a quello al quale il magistrato ricusato appartiene. Non è sembrato infatti idoneo, a garantire sia la obiettività della relativa decisione sia la libertà del convincimento con la quale essa deve essere deliberata, far giudicare i motivi di ricasazione di un giudice dal collegio al quale il ricusato appartiene. Si è anche resa più chiara la regola già contenuta nell'articolo 47, capoverso, del codice del 1913, relativa alla ricasazione di un giudice della Corte di Cassazione.

L'articolo 69 ammette il ricorso per Cassazione contro l'ordinanza pronunciata sulla ricasazione, tanto se questa è dichiarata inammissibile, quanto se il giudice provvede nel merito accogliendola o rigettandola. Non è sembrato, in realtà, opportuno privare della possibilità di un riesame del provvedimento, sia pure limitatamente ai casi preveduti dall'articolo 524, il giudice ricusato la cui onorabilità e il cui prestigio possono venire gravemente compromessi dall'esito di questo incidente. Egualmente è stata legittimata all'impugnazione la parte che l'ha proposta, la quale, non fosse altro, può vedersi pregiudicata dall'applicazione della sanzione disciplinare comminata dall'articolo 71.

Sugli articoli 97, 108 e 118. Il codice vigente considera definitive (in rapporto al processo) le ordinanze relative alla costituzione della parte civile e alla citazione del responsabile civile pronunciate dal giudice durante la istruzione formale, sia che il giudice le pronunci d'ufficio, sia che le emetta sull'opposizione delle parti. E correlativamente considera definitivamente decaduti dal proporre opposizione gli interessati che, se si

procede con istruzione formale, non osservano i termini prescritti per impugnare la costituzione della parte civile o per chiedere l'esclusione del responsabile civile. Tale sistema è sembrato eccessivamente rigoroso e contrario alla concentrazione delle due azioni, che pure raggiunge il fine, di interesse pubblico, di evitare il dispendio di attività giurisdizionale conseguente alla duplicazione dei processi. Tanto più che è da tenere presente che la dichiarazione di costituzione di parte civile può farsi anche all'inizio dell'istruzione formale, quando non bene si profila, talvolta, neanche la legittimazione delle parti, sicché la decisione dell'incidente relativo alla ammissibilità o meno delle anzidette parti private non può non risentire dello stato imperfetto dell'istruzione. D'altra parte, gli interessati hanno diritto, se non l'hanno fatto prima e non si sono verificate decadenze, di costituirsi e di intervenire, o, rispettivamente, d'opporsi e di chiedere l'esclusione o la messa fuori causa, finché non sono state compiute le formalità di apertura del dibattimento o, secondo i casi, immediatamente dopo: cosicché basterebbe ritardare quegli atti fino a questo momento, per sottrarsi alle conseguenze di affrettate decisioni sull'incidente, pronunciate (senza, tra l'altro, pubblica discussione) in istruzione. Infine, non si può trascurare che, mentre le ordinanze che respingono la costituzione di parte civile o che escludono o mettono fuori causa il responsabile civile sono definitive, il giudice invece può, di ufficio, nel caso contrario, dichiarare inammissibile costituzione e intervento (articoli 99 e 120 vigenti), anche quando gli interessati hanno visto respingere nell'istruzione le loro opposizioni o le loro istanze e non possono più riproporle nel dibattimento.

Tutto ciò considerato, la Commissione ha ritenuto che, mentre non è possibile un ritorno integrale al codice del 1913 (il quale, pur ammettendo che le ordinanze pronunciate e le decadenze verificatesi durante la istruzione precludessero la riproposizione degli incidenti relativi soltanto in quella fase del procedimento, tuttavia ammetteva a riproporli in dibattimento fino all'inizio della discussione (articolo 54, primo capoverso), sia invece utile consentire che la costituzione di parte civile, la istanza per la citazione del responsabile civile e le relative opposizioni e istanze di esclusione o di messa fuori causa possano essere proposte in dibattimento: purché nel termine stesso nel quale esse potevano essere chieste o proposte se non fossero state chieste o proposte durante l'istruzione. In tal modo le ordi-

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MARZO 1953

nanze emesse e le decadenze verificatesi in periodo istruttorio hanno valore esclusivamente per quella fase: cosicché non sarà possibile durante l'istruzione discutere più di una volta gli incidenti relativi.

Sugli articoli 130 e 131. Sulla delicata materia delle sanzioni a carico del difensore che abbandona la difesa e della sostituzione di esso, si sono accolti in parte i voti degli ordini professionali relativamente ai provvedimenti disciplinari dei quali il difensore dell'imputato si rende passibile, allorché violi i doveri risultanti dall'articolo 129. Detti voti erano orientati nel senso che il difensore dell'imputato dovesse essere denunciato agli ordini professionali per le relative sanzioni. Senonché la difesa dell'imputato è attività troppo importante perché possa essere sottratta agli organi della giurisdizione, durante l'esercizio della quale avviene la trasgressione, la potestà di valutarne la gravità e quindi di applicare la relativa sanzione. D'altra parte è sembrato giusto non mantenere questo potere nel giudice davanti al quale la trasgressione si verificò per evitare che dalle immediate ripercussioni del fatto esso venga indotto ad una meno ponderata valutazione di esso e delle circostanze nelle quali si è verificato. Si è quindi preferito ritornare, sia per la misura delle sanzioni, sia per la determinazione dell'organo competente a giudicare, al sistema del codice del 1913. È stata pertanto nell'articolo 133 attribuita alla sezione istruttoria la competenza relativa.

Sull'articolo 136. La soppressione del primo comma dell'articolo 136 risponde ad una esigenza fondamentale della vita democratica e si coordina con le modifiche già apportate da precedenti provvedimenti legislativi (come quella fondamentale della soppressione della costituzione in carcere, per l'ammissibilità dell'impugnazione, ed altre che potrebbero essere proposte in sede di riforma del codice di procedura penale). Nonostante che la latitanza costituisca una situazione di contrasto ai poteri coercitivi del giudice, non si può privare il latitante della pienezza del suo diritto alla difesa, fondamentale, diritto che è riconosciuto dalla Costituzione senza possibilità di eccezione.

Sull'articolo 148. La soppressione dell'inciso costituisce applicazione dell'articolo 111 della Costituzione il quale stabilisce l'obbligatorietà della motivazione per tutti i provvedimenti giurisdizionali senza eccezione. In proposito è opportuno segnalare che qualche studioso ha affermato che la predetta norma giurisdizionale è di tale importanza da inter-

venire a collaborare nella definizione del concetto di giurisdizione.

Sull'articolo 151. La innovazione proposta al terzo comma (notifiche cumulative all'imputato e al difensore) da una parte risolve un problema pratico largamente controverso in giurisprudenza, e dall'altra mira a potenziare la funzione del difensore, rendendo possibile la sua efficace partecipazione alla vicenda processuale specialmente nelle fasi in cui più è avvertita la sua funzione di collaboratore tecnico. Correlativamente a questa norma, nell'articolo 201, il secondo comma ha stabilito che il termine per la presentazione dei motivi decorre dall'ultima delle due notifiche.

Sull'articolo 153. La modifica dell'ultimo comma è di ovvio contenuto dato che la nuova disciplina della corte di assise inquadra quella di prima istanza nella giurisdizione del tribunale e quella di seconda istanza nella giurisdizione della corte di appello.

Sugli articoli 169, 170, 171 e 172. Le modifiche proposte al delicato sistema delle notifiche — che nella vigente disciplina ha dato luogo a critiche quasi concordi e ad inconvenienti notevoli fino al punto di ritardare o escludere la possibilità di difesa — sono ispirate ai seguenti principi, che trovano notevole riscontro nella disciplina delle notifiche nel processo civile:

1°) maggiori garanzie per quanto attiene alla ricerca del notificando;

2°) maggiori garanzie per quanto attiene alla individuazione, all'accertamento, della eseguita notifica ed alla responsabilità delle persone abilitate alla ricezione degli atti;

3°) maggiori garanzie nel caso di mancata notifica, diretta o indiretta, all'imputato, per assicurare per quanto possibile che l'imputato stesso sia notiziato della avvenuta notificazione;

4°) maggiori garanzie ciò che attiene all'accertamento della irreperibilità e alla conseguente notifica. Al riguardo è da mettere in particolare rilievo la modificazione apportata con l'ultimo comma dell'articolo 170 che prevede i limiti di efficacia del decreto di irreperibilità nell'ambito delle singole fasi del giudizio;

5°) risoluzione del problema, che finora non trovava disciplina nel codice vigente, della notifica all'imputato all'estero;

6°) più perfetta disciplina della dichiarazione e dell'elezione di domicilio da parte dell'imputato.

Correlativamente si è ampliata la previsione dei casi di nullità delle notificazioni.

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MARZO 1953

Sugli articoli 184, 185, 188. L'aspirazione concorde nella dottrina e lo stesso orientamento giurisprudenziale, che su questo punto ha avuto il gran merito di anticipare la riforma sia dando ampio respiro alle nullità di ordine generale, sia configurando prima e allargando poi i casi di inesistenza, sono nel senso di ripristinare le nullità assolute pur contenendone le applicazioni. Quando si tratta invero di forme che attengono a momenti fondamentali del processo o a facoltà o poteri nei quali si rispecchia il diritto di difesa dell'imputato, è evidente che la forma assurge a garanzia sostanziale e come tale deve essere accompagnata dalla più rigorosa disciplina di attuazione. Già il codice penale militare aveva, anticipando la riforma in corso, mantenute assolute le nullità generali. Pertanto:

a) nei limiti di una riforma contingente sono state dichiarate assolute le nullità previste dall'articolo 185;

b) per quanto attiene alle nullità della citazione è stata modificata la disposizione dell'articolo 188 che, sia pur con talune cautele, attribuiva valore di convalida alla presentazione delle parti anche se determinata dallo scopo di dedurre la nullità.

È opportuno rilevare che il ripristino delle nullità assolute (se assolute, come a giudizio del relatore, possono chiamarsi le nullità rilevabili di ufficio e deducibili in ogni stato e grado del procedimento) non elimina il concetto di inesistenza il quale però, proprio per effetto delle nullità assolute, tornerà nel suo vero ambito. E pertanto, ove la dottrina e la prassi potessero rinvenire un caso di invalidità dell'atto, così radicale e al di là di ogni margine di sanabilità da importare sostanziale assenza del rapporto processuale, l'inesistenza tornerà a giocare il suo ruolo, travolgendo anche l'autorità del giudicato.

In correlazione a tale innovazione è stato soppresso il secondo comma dell'articolo 184.

Sugli articoli 190, 193, 199-*bis*, 200, 201. In applicazione della Costituzione, e in attuazione di talune aspirazioni di maggiore garanzia dell'imputato, la disciplina delle impugnazioni viene così modificata:

1°) si sono dichiarati sempre soggetti a ricorso per cassazione i provvedimenti sulla libertà personale e le sentenze non altrimenti impugnabili; si sono prospettate le due situazioni delle sentenze sulla competenza e delle sentenze di rinvio a giudizio che per il loro contenuto e la loro funzione (le prime conclusive solo formalmente di una fase del processo: potrebbero essere infatti considerate come elementi processuali; le seconde introduttive di

una fase di merito di prima istanza) sono ritenute non impugnabili anche per un criterio di economia processuale.

Accogliendo questa esigenza si è espressamente prevista l'eccezione per le due categorie di sentenze. E poiché la formula del disegno governativo non poteva che volersi riferire solo a questo caso, ma d'altra parte era estremamente pericolosa sia per l'introduzione di una formulazione nuova nel processo penale, sia per il suo contenuto eccessivamente generico, si è preferita a questa la formula della proposta Leone con l'indicazione dell'esclusione di cui sopra;

2°) si è introdotta nell'articolo 199-*bis* l'attesa garanzia della notifica dell'impugnazione del pubblico ministero all'imputato, la quale, specie per i giudizi di Cassazione, elimina il gravissimo inconveniente attuale di un giudizio che può essere definito senza che l'imputato ne abbia notizia;

3°) all'articolo 200 si è soppressa, per l'impugnazione delle ordinanze impugnabili insieme col merito, la riserva che, nello svolgimento sollecito del dibattimento o per la non tempestiva segnalazione della importanza dell'ordinanza da parte del difensore, poteva costituire grave pregiudizio per la piena esplicazione del diritto di difesa;

4°) nell'articolo 201, in correlazione con l'articolo 151, si è introdotta la norma del decorso del termine per la presentazione dei motivi dall'ultima notifica.

Sugli articoli 224, 226, 228. I predetti articoli sono stati sottoposti ad una radicale riforma, in applicazione delle norme della Costituzione e in relazione ad una visione democratica del processo penale.

Conseguentemente poche sono le innovazioni relative alla materia degli atti di polizia giudiziaria. A parte quella, meramente formale, relativa al n. 2 dell'articolo 226 (la quale consiste nell'uniformare il testo del codice alla denominazione del « Corpo degli agenti di pubblica sicurezza », che sostituisce la vecchia denominazione « pubblica sicurezza »), meritano rilievo in particolare quelle apportate con l'articolo 229 relativo alle perquisizioni di polizia giudiziaria.

Questo è stato già modificato con l'articolo 3 del decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 45; ma la formulazione attuale del testo non è felice, risentendo naturalmente della fretta con la quale i trasferiti organi dello Stato svolsero nelle Puglie l'attività legislativa.

Il testo del progetto evita la minuta casistica del secondo e terzo comma che l'articolo 3 del citato decreto vi introdusse: tali comma

contengono infatti disposizioni disciplinari e penali relative all'ipotesi di perquisizione arbitraria, dolosa e colposa, da parte degli ufficiali di polizia giudiziaria, al giudizio direttissimo con il quale procedere se vi sono gli estremi del delitto preveduto dall'articolo 609 del codice penale, ai rapporti fra il giudizio penale per questo delitto e il giudizio disciplinare, ai termini ristretti entro i quali le sanzioni disciplinari vanno applicate per imprimere carattere di esemplarità alla repressione di abusi. Tutto ciò faceva dell'articolo quasi una *lex satura*; e pertanto quello che non rientrava nell'ambito meramente strumentale della norma (che prescrive le formalità di atti anteriori al processo) è stato eliminato. Così sono stati soppressi, perché ritenuti superflui, gli accenni relativi alla responsabilità penale o disciplinare contenuti in detti commi. Ciò non vuol dire che gli abusi non debbono essere puniti: ma questa è materia del codice penale, al quale è fatto richiamo nell'articolo 234 che provvede anche alle sanzioni disciplinari. Del resto si è ritenuto opportuno conservare la norma relativa al procedimento per giudizio direttissimo, ma la si è collocata nella sua sede naturale (che è l'articolo 514). Quanto alle sanzioni disciplinari si è ritenuto, come si è detto, sufficiente l'articolo 229.

È sembrato inoltre al Comitato che si dovesse sottolineare che anche nel caso di perquisizioni domiciliari operate dalla polizia è ammesso l'intervento della difesa: nel senso che la persona presso la quale avvenga la perquisizione personale o domiciliare possa farsi assistere da un legale di sua fiducia senza che questo abbia a ritardare, naturalmente, l'esecuzione dell'atto. A tale fine è stato integrato il generico richiamo all'osservanza delle norme sull'istruzione formale con quello specifico all'articolo 304-ter.

L'altra aggiunta fatta all'articolo è giustificata dallo scopo di coordinarlo con gli articoli 13, terzo comma, e 14, secondo comma, della Costituzione. In questi articoli, stabilito che la libertà personale e il domicilio sono inviolabili, è prescritto che le eccezioni alla inviolabilità possono aver luogo per atto motivato dall'autorità giudiziaria. Per quanto riguarda le limitazioni alla libertà personale (è prevista espressamente anche la perquisizione personale) il terzo comma dell'articolo 13 aggiunge testualmente che anche l'autorità di pubblica sicurezza, in casi eccezionali di necessità e di urgenza, può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantott'ore all'autorità giudiziaria, e se, questa non li convalida

nelle successive quarantott'ore i detti provvedimenti s'intendono revocati e restano privi di ogni effetto. Per quanto riguarda il domicilio, l'articolo 14, secondo comma, estende alle ispezioni, perquisizioni e sequestri che avvengono ivi le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. Donde discende la necessità che anche tali atti, se eseguiti dalla polizia giudiziaria per motivi di urgenza, vadano comunicati, per la convalida, all'autorità giudiziaria nei termini che la Costituzione pone per gli atti limitativi della libertà personale (cioè quarantott'ore per la comunicazione e quarantott'ore per la convalida).

Il secondo comma, pertanto, traduce in norma di legge ordinaria gli articoli 13, secondo e terzo comma, e 14, secondo comma, della Costituzione.

Naturalmente la sanzione che deriva dall'inosservanza dei termini o dalla non convalidazione degli atti è che questi, a tenore della Costituzione, s'intendono privi di efficacia, sia ai fini processuali, sia ad ogni altro effetto. L'obiezione sollevata in altra sede che l'atto di perquisizione, una volta esaurito, non può essere revocato perché *factum infectum fieri nequit* non appare fondata. A parte che lo stesso potrebbe dirsi per l'arresto o il fermo illegittimo, la revoca del quale può impedire che continui la privazione della libertà personale, ma non che la persona rilasciata sia stata detenuta, sicché l'argomento proverebbe troppo, è da rilevare che la revoca elimina dalla realtà processuale l'atto di perquisizione provvisoriamente eseguito d'urgenza dagli ufficiali di polizia giudiziaria, perché, mancata la comunicazione o la convalida nei termini, viene a mancare la provvisoria attribuzione di competenza a compiere l'atto da parte della polizia giudiziaria. Più semplicemente: la Costituzione attribuisce la competenza a porre in essere le restrizioni di libertà personale o domiciliare all'autorità giudiziaria; e provvisoriamente, *sub condizione* di comunicazione e convalida nei termini, alla polizia giudiziaria. Mancando la condizione, cade la competenza provvisoria; è solo sotto questo profilo che atti del genere sono provvisori.

Infine nell'articolo 224, come risulta oggi modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 45, è stato soppresso l'ultimo comma, in base al quale, ove non si abbia flagranza, e quindi manchi la possibilità di procedere a perquisizioni domiciliari da parte della polizia giudiziaria, questa può piantonare l'abitazione, impedendo a chic-

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MARZO 1953

chessia di uscirne senza giustificato motivo prima dell'inizio delle operazioni: a parte il fatto che la disposizione si presenta più come una regola di tecnica poliziesca, che come norma di diritto, essa non può dal punto di vista giuridico essere accettata. Infatti o si ritiene che ogni persona che esca di casa porti con sé o aiuti ad occultare cose pertinenti al reato e allora si potrebbe procedere alla perquisizione personale urgente perché si tratterebbe di un caso di flagranza, quanto meno, se si tratta di persone diverse dai sospetti autori del reato, in favoreggiamento o in ricettazione. O si è al di fuori di questi casi, e allora la limitazione di libertà conseguente al blocco dell'abitazione è illegittima qualora sia imposta senza atto motivato dell'autorità giudiziaria.

Sull'articolo 226. Nell'articolo 226 l'ultimo capoverso è stato armonizzato con l'articolo 15, secondo comma della Costituzione, il quale protegge in modo assoluto l'inviolabilità della corrispondenza, sicché soltanto l'autorità giudiziaria può, con atto motivato, limitarla. Non essendo preveduto dalla Costituzione, in materia di limitazioni alla libertà di corrispondenza, l'intervento provvisorio di urgenza della polizia giudiziaria, si è dovuto tradurre in norma di legge ordinaria quella norma direttiva, per quanto concerne le comunicazioni telefoniche, nel resto l'articolo essendo compatibile con la Costituzione.

Sull'articolo 228. Le modificazioni introdotte nell'articolo 228 sono state ispirate al criterio che, quando si tratta di privazione illegittima della libertà personale, l'autorità giudiziaria debba esserne sempre informata, ritengano o no gli organi di polizia giudiziaria che vi sia reato, come pure debba essere informata dei provvedimenti concernenti l'affidamento di minori trovati in istato di privazione illegittima della libertà. Ciò anche per il favore verso tale diritto inviolabile al quale la Costituzione è informata.

Sull'articolo 245. Stabilendo che l'interrogatorio dell'arrestato deve essere ricevuto non oltre il terzo giorno, si è consacrata una garanzia per l'imputato di ovvia importanza.

Sull'articolo 247. Sono stati aumentati i casi di custodia in casa pur senza eccedere, e, mentre si è soppresso il riferimento alle qualità sociali dell'imputato che sembrava inopportuno ed ingiustificato, si è mantenuto il riferimento alle qualità morali che possono e devono essere apprezzate al momento dell'arresto dagli agenti.

L'articolo 253 riguarda l'emissione obbligatoria del mandato di cattura. Ispiran-

dosi al favore della libertà che impronta la Costituzione, si ritiene che il mandato di cattura debba essere emesso soltanto nei casi nei quali la coscienza sociale e le esigenze processuali reclamino, senza contrasto, che le persone indiziate siano poste sotto custodia. Basterà allora che sussistano gli indizi sufficienti richiesti dalla legge perché in questi casi sia giustificata l'esclusione di ogni ulteriore apprezzamento discrezionale del magistrato in relazione alla necessità di assicurare la custodia dell'imputato. Mutamenti più profondi erano stati proposti.

Era stato sostenuto che fosse preferibile un sistema in base al quale il mandato di cattura obbligatorio dovesse essere emesso soltanto dopo la sentenza di condanna pronunciata dal giudice di primo grado. Ma a tale proposta fu giustamente replicato ch'essa urla contro lo spirito dell'articolo 27, secondo comma, della Costituzione, per il quale l'imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva. Ora la emissione del mandato di cattura dopo la sentenza di condanna avrebbe avuto tutto l'aspetto di una esecuzione provvisoria di questa, mentre lo stesso codice vigente (articolo 576, secondo capoverso) la esclude. E a sostegno di tale obiezione fu osservato che la custodia preventiva assolve a tre fini: l'uno, assolutamente prevalente sugli altri, di assicurare la presenza dell'imputato ai fini della istruzione, almeno nei processi per i reati di gravità maggiore; il secondo, meno rilevante, che non interessa la giurisdizione, di mettere persone, che gli indizi dai quali si desume che possano avere commesso il reato, indicano come pericolose, in condizione di non nuocere ulteriormente (fine di sicurezza pubblica); l'altro, infine, quello di impedire, in caso di condanna, che l'imputato si sottragga all'esecuzione della pena. Ora prescrivere l'emissione obbligatoria del mandato di cattura dopo la sentenza di condanna in primo grado, è eludere completamente il più rilevante dei fini sopra indicati e rendere, in questo senso, inutile il mandato, perché se l'imputato, non essendo detenuto, è stato presente nell'istruzione e nel dibattimento di primo grado — che è il più importante — non v'è più, sotto questo riflesso, necessità del mandato di cattura. Resterebbe l'altro fine, di applicazione preventiva e provvisoria della pena, che urta contro la norma costituzionale.

Si è lasciata immutata, per quanto riguarda i delitti contro la personalità dello Stato, la misura del massimo di dieci anni, ma si è spostato il minimo da due a cinque anni,

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MARZO 1953

tenuto anche conto della eccessiva severità del codice penale.

Nel numero 2° (che concerne gli altri delitti), invece, è prescritto che, ai fini dell'emissione obbligatoria del mandato di cattura, debba trattarsi di delitti punibili con l'ergastolo o con la reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a quindici anni: vi rientrano i reati di gravità massima, nei quali è pienamente giustificata la coercizione processuale. Tuttavia si è ritenuto di escludere l'obbligatorietà del mandato, qualora si tratti di alterazione di stato civile aggravata a norma del capoverso dell'articolo 567 codice penale, perché a questo delitto molto spesso l'agente è spinto da moventi non ignobili e talvolta generosi (si pensi, ad esempio, ad una filiazione adulterina e alla ripugnanza del genitore, vincolato o non, a tacere la vera paternità), che si è ritenuto lasciare al discrezionale apprezzamento del giudice in sede di emissione del mandato facoltativo. I delitti preveduti ai nn. 3°, 4° e 5°, che non sempre rientrano, per ragione della quantità della pena, fra quelli preveduti nei numeri 1° e 2°, sono, per evidenti ragioni, tra quelli che ledono beni essenziali della persona e della società e suscitano allarme non minore di quelli compresi nei numeri precedenti.

In pari tempo è stata stabilita l'emissione obbligatoria del mandato di cattura, quando l'imputato di delitto non colposo è stato dichiarato delinquente abituale professionale o per tendenza ovvero è assegnato ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro o sottoposto a libertà vigilata: deve peraltro trattarsi di imputazione di delitto che importi una pena non inferiore nel massimo a cinque anni, mentre per il testo vigente bastava essere imputato di delitto punibile con la reclusione. Inoltre è stata soppressa la parificazione fra l'abitudine, la professionalità o la tendenza a delinquere dichiarate e la situazione dell'imputato che si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 102 del codice penale per la relativa dichiarazione. Non è sembrato possibile, infatti, anticipare il risultato della condanna, dal quale la dichiarazione conseguirebbe, specialmente se si pensa che il giudice o il pubblico ministero possono non disporre degli elementi di giudizio necessari per valutare se sussistano le condizioni perché la dichiarazione si abbia.

Sull'articolo 264. Ai requisiti del mandato di cattura, di arresto, o di accompagnamento prescritti dall'articolo 264, si è dovuto aggiungere, (in applicazione della norma diret-

tiva del secondo comma dell'articolo 13 della Costituzione, in base al quale non si può limitare la libertà personale se non con atto motivato dell'autorità giudiziaria) quello della motivazione. La norma, peraltro, per non ferire il principio della segretezza dell'istruttoria, stabilisce che devono essere enunciati soltanto i motivi compatibili con il segreto dell'istruzione. Ciò non vuol dire che, se il giudice ritiene che non sia compatibile col segreto istruttorio l'esposizione di motivo alcuno, possa emettere un mandato non motivato. Un minimo di motivazione è infatti sempre necessario, in modo che risulti, anche con la maggiore sommarietà possibile, il perché dell'emissione del mandato.

Sugli articoli 271 e 272. La disciplina della custodia preventiva in osservanza della Costituzione è attuata sulle seguenti basi:

1°) determinazione del giorno d'inizio risolvendosi anche il grave problema della compensazione in caso di condanna per un reato diverso;

2°) determinazione del periodo di custodia preventiva al fine della scarcerazione automatica. Si è cercato di realizzare un sistema che tenesse conto da una parte delle esigenze da rispettare con i limiti della custodia preventiva e la garanzia dell'imputato ad essere giudicato sollecitamente, e dall'altra delle esigenze dell'Amministrazione della giustizia nelle condizioni attuali che sono estremamente difficili e pertanto non ancora idonee ad una sollecita definizione dei processi specie a carico dei detenuti.

Si è ritenuto non ancora maturo il problema della limitazione della custodia preventiva nel giudizio, che era stato ripreso nella proposta Leone.

Sull'articolo 272-bis. Si è introdotta la possibilità di impugnazione in Cassazione dei provvedimenti di scarcerazione anche da parte dell'imputato. Il che costituisce inclusione di una notevole garanzia per quest'ultimo.

Sugli articoli 277, 279, 280, 281. In tema di libertà provvisoria si è chiarito (articolo 277) il divieto della concessione nei casi di obbligatorietà del mandato di cattura: la norma attuale che fa riferimento all'articolo 253 aveva dato luogo a un grave problema in riferimento alla legge speciale.

Nell'articolo 279 si è disciplinata completamente la competenza dei provvedimenti sulla libertà provvisoria. In riferimento alla istruttoria sommaria, data la inoppugnabilità dei provvedimenti del pubblico ministero, si è congegnato il sistema di affidare il prov-

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MARZO 1953

vedimento negativo sulla libertà provvisoria al giudice istruttore per consentirne la impugnazione.

Sugli articoli 314, 315-bis, 317, 317-bis, 223, 224. Si conserva la distinzione terminologica fra perito e consulente tecnico, non adottando le denominazioni del codice di procedura civile, che, com'è noto, chiama consulente tecnico il soggetto processuale ausiliare del giudice nel campo delle ricerche tecniche. Non è sembrato opportuno modificare la tradizione ormai formatasi sul codice vigente, di considerare il consulente tecnico nel processo penale come organo di difesa. La differenza tra gli uni e gli altri soggetti del processo penale è accentuata dal ripristino dell'istituto della riconsunzione del perito (articolo 315-bis), operato introducendo le norme dell'articolo 231 del codice del 1913. In realtà la proposta ha incontrato qualche opposizione essendosi da taluni obiettato che il perito è un ausiliare tecnico del giudice e quindi a garanzia dell'imputato devono ritenersi sufficienti le norme sulla riconsunzione del giudice. Tuttavia è da osservare che la complessità delle cognizioni scientifiche, necessarie assai spesso per esercitare un efficiente controllo di natura tecnica sui metodi e i risultati delle indagini del perito, praticamente rende difficile al giudice, la cultura tecnica del quale è per lo più generica, discostarsi dal parere del suo ausiliare e che quindi è fuori dubbio la rilevanza di questo parere sulla soluzione delle questioni di fatto di natura tecnica che sono a base di quelle giuridiche. È certamente per tale ordine di rilievi che il codice di procedura civile (articolo 192, secondo comma) ammette la riconsunzione del consulente tecnico — cioè dell'organo ausiliare del processo civile corrispondente al perito del processo penale. Il che suggerisce l'altra considerazione che non si poteva dare nel processo penale, nel quale sono in gioco la libertà e l'onore, alle parti una garanzia minore di quella che è loro offerta nel processo civile, nel quale oggetto della lite sono per lo più interessi di natura patrimoniale. L'unità dell'ordinamento giuridico non può comportare, in ipotesi uguali, una diversità di regolamento dello stesso istituto quale quella esistente in atto. Pertanto è stata introdotta, ripetendone press'a poco la formulazione, la regola dell'articolo 231 (che era comune al perito e all'interprete) del codice di procedura penale del 1913.

Si è ritenuto anche di accentuare il carattere di difensori, nel campo tecnico-scientifico, dei consulenti tecnici e quindi di mitigare le norme troppo rigorose e restrittive del codice

vigente riguardanti la nomina, l'intervento e le facoltà di essi. Com'è noto, questi possono attualmente essere nominati soltanto a perizia compiuta, in un termine ristretto, stabilito a pena di decadenza, e a pena di decadenza devono presentare in un altro termine le loro osservazioni. Tale rigore è peraltro inutile, perché nulla impedisce al difensore di presentare successivamente alla scadenza del termine come proprie le altrui osservazioni tecniche. D'altra parte un minimo di formalità è sembrato necessario, non potendosi escludere che le osservazioni anzidette possano prospettare angoli visuali dei problemi tecnici tali da influire sulla opportunità di nuovi accertamenti o addirittura sulla stessa contestazione dell'accusa, ove le osservazioni siano attendibili e fondate. In tal caso è opportuno, per la lealtà del contraddittorio, evitare le sorprese conseguenti ad una tardiva presentazione della relazione, causata da una tardiva nomina del consulente. È previsto pertanto che la nomina del consulente possa essere fatta in ogni momento della istruzione formale ma non oltre la scadenza del termine, anche prorogato, di cui all'articolo 372. Nella istruzione sommaria invece la nomina può esser fatta fino a cinque giorni prima della data fissata per il dibattimento.

Nel terzo capoverso dell'articolo 323 è stata migliorata la formulazione della norma che, mentre prescrive l'obbligo di comunicare la nomina del consulente tecnico-congiuntamente al giudice e al pubblico ministero, stabilisce che la comunicazione è fatta con dichiarazione scritta presentata «rispettivamente nella cancelleria o nella segreteria», ingenerando l'equivoco che possa bastare la presentazione in uno solo dei due uffici. Il resto modificato elimina il dubbio.

Quanto alle facoltà del consulente tecnico, queste sono notevolmente ampliate per ciò stesso che, diversamente da quanto dispone il codice vigente per il quale il consulente è sempre nominato dopo il deposito della relazione di perizia, questi può essere invece nominato anche prima che le operazioni di perizia siano iniziate. In tal caso non solo può assistervi, ma può anche proporre al giudice che al perito siano posti determinati quesiti o che il perito tenga presenti particolari metodi d'indagine, mentre conserva i poteri che le norme vigenti gli attribuiscono, qualora la nomina avvenga dopo il compimento delle operazioni di perizia.

Il giudice istruttore provvede sulle istanze, che devono essere fatte per iscritto, con ordi-

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MARZO 1953

nanza, disponendo anche davanti a chi (cioè se davanti a sé o se con l'assistenza del perito o del cancelliere) e come darle esecuzione.

Sugli articoli 332, 334 e 337. Per assicurare una maggiore garanzia si è stabilito che i provvedimenti in tema di perquisizioni e di sequestri devono essere motivati.

Sull'articolo 382. Si è innovato per quanto attiene alla condanna alle spese del querelante escludendola nei casi di proscioglimento per insufficienza di prove o per concessione del perdono giudiziale. Tale innovazione costituisce un evidente atto di giustizia non potendosi far ricadere sul querelante la condanna nelle spese in caso di non sicuro accertamento della responsabilità e in caso di proscioglimento per concessione del perdono giudiziale che presuppone l'accertamento della responsabilità. Nell'ultimo comma dell'articolo 382 si è riconosciuto al querelante il diritto alla impugnazione avverso la condanna alle spese o al danno: ciò in applicazione di un criterio di giustizia, non potendosi escludere il diritto del querelante di impugnare un provvedimento pregiudizievole e in riferimento ad un principio che comincia a farsi strada in dottrina, secondo il quale il querelante assume in tale caso la veste di parte.

Sugli articoli 387, 512 e 513. La sostanziale innovazione che si propone, e che d'altronde è stata già introdotta in applicazione della Costituzione, concerne il diritto di impugnazione delle sentenze anche per le formule di non imputabilità o non punibilità perché il fatto non costituisce reato. Per quanto concerne gli articoli 512 e 513 si è allargata la sfera di appellabilità nei confronti delle sentenze di condanna, sopprimendosi (e questa è l'innovazione più notevole) il limite quantitativo della pena pecuniaria.

Sull'articolo 410. Per evitare che la garanzia della notifica al difensore dell'avviso di fissazione del dibattimento si trasformasse come spesso accade nell'osservanza di una mera formalità, si è fissato un termine di decadenza.

Sull'articolo 522. Nel secondo comma e in applicazione al ripristino delle nullità assolute si è stabilito che nel caso di accertamento di talune di esse il procedimento di appello si concluda con l'invio degli atti al primo giudice.

Sull'articolo 536. Nell'ultimo comma si è introdotta la innovazione, di cui è universalmente avvertita la necessità anche in relazione al diritto dell'imputato di esporre per ultimo la sua difesa, di consentire al difensore dell'imputato di replicare, sia pure per

breve dichiarazione, dopo la requisitoria del pubblico ministero.

Sugli articoli 640, 651. Il processo di sicurezza è disciplinato nel codice vigente in maniera indubbiamente imperfetta soprattutto per il riflesso che sulle norme processuali esercitò nella legislazione del 1930 il fondamentale problema della natura giuridica delle misure di sicurezza. Tra una tendenza diretta a rendere giurisdizionale il processo di sicurezza e l'opposta tendenza a conservargli il carattere amministrativo, le innovazioni proposte in questa sede (che sono indubbiamente marginali e non intendono risolvere il grave e controverso problema che è collegato anche alla riforma del codice penale) vengono a colmare alcune grosse lacune nel codice vigente e soprattutto ad assicurare la possibilità di un efficiente intervento difensivo dell'imputato. La garanzia della nullità per talune inosservanze di forme previste nell'articolo 640 costituisce uno degli aspetti di questa aspirazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MURGIA. Io ho dato una scorsa rapida al testo del disegno di legge e vorrei fare qualche osservazione: sull'articolo 304-bis, vorrei notare che...

PRESIDENTE. Se si tratta di rilievi particolari, è bene rinviarli al momento in cui saranno discussi i singoli articoli.

MURGIA. La mia osservazione è di carattere generale, anche se prende lo spunto dall'articolo 304-bis. Su questo articolo si vuole portare un'innovazione richiedendo la presenza del difensore in alcuni atti istruttori. Ma questo articolo a mio avviso presuppone un'innovazione ancora più radicale; cioè che per gli atti principali dell'istruttoria — interrogatorio dell'imputato, ricognizioni, confronti, esperimenti giudiziali — sia sancito il principio che essi siano di competenza esclusiva del giudice e siano sottratti agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.

Perché, se si è ritenuto indispensabile che il difensore dell'imputato sia presente, accanto al giudice, in atti di così fondamentale importanza, non comprendo come un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria possano procedere da soli all'interrogatorio dell'imputato, alla ricognizione, ecc., atti dal cui esito positivo o negativo molte volte dipende la sorte dell'imputato e del procedimento.

ZOLI, Ministro di grazia e giustizia. Si tratta di atti che sono rinnovabili. Quelli per cui è stata richiesta la presenza del difensore non sono atti rinnovabili.

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MARZO 1953

MURGIA. Per il codice di procedura penale gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, osservando le norme del codice, procedere anche a questi atti.

BORIONI. È questione anzitutto di costume. Agli atti a cui il collega Murgia si riferisce, la polizia giudiziaria può procedere solo in via di sommarie informazioni, in casi di eccezione e quando ricorrano gli estremi della flagranza e dell'urgenza. Nell'attesa di una compiuta riforma, è necessario richiamare gli organi di polizia giudiziaria all'osservanza della legge.

MURGIA. Io penso che agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria dobbiamo inibire in modo assoluto di procedere all'interrogatorio dell'imputato. Essi assumono anche delle testimonianze e trasmettono tutto al magistrato.

PRESIDENTE. Abbiamo già detto che con questa novella non si pensa né si può esaurire tutta la riforma del codice di procedura penale. Questa legge è un primo passo.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Riferendomi all'osservazione del Presidente, tengo a dichiarare che se dovessimo andare oltre quello che è contenuto nel disegno di legge che stiamo esaminando, dovrei chiedere la discussione in assemblea. Non dobbiamo perdere di vista l'interesse della giustizia.

MURGIA. La giustizia è garantita quando in questi atti interviene il magistrato.

LEONE GIOVANNI, *Relatore*. Il Ministro ha già detto con la sua consueta energia che, avendo noi lungamente concordato questo disegno di legge — e debbo dare atto al Governo di aver fatto tutto il possibile per l'accoglimento della maggior parte delle istanze presentate — l'impostare ulteriori radicali riforme importerebbe uno studio e una meditazione da parte del Governo, e significherebbe non varare la riforma attuale. Credo invece che sia interesse di questa legislatura avere adeguato il processo penale nei suoi più importanti istituti alla Costituzione.

Anche io ho l'esperienza dei pericoli e dei danni di un eccesso di atti di polizia giudiziaria durante la loro esplicazione. Però la risoluzione di questo problema importa l'esame di imponentissimi altri problemi. Io stesso nella relazione ho detto che una più radicale riforma richiede altre condizioni, per esempio la possibilità di un più snello funzionamento della giustizia. Siamo d'accordo che, se potessimo arrivare alla presenza del giudice nei primi alti istruttori, sarebbe una conquista. Ma bisognerebbe avere molti giu-

dici, delle automobili per i magistrati, delle macchine da scrivere, ecc. Noi diamo atto al Governo che ha fatto grandi passi, ma consideriamo anche che non si possono risolvere importanti problemi col tocco di una bacchetta magica, perché i magistrati non si improvvisano. Se dovessimo stabilire che gli ufficiali di polizia giudiziaria non possono procedere a quegli atti a cui accennava l'onorevole Murgia, paralizzerebbero la giustizia, perché il magistrato non è in grado, per la struttura degli uffici, di arrivare subito sul posto e procedere alle prime indagini.

Quindi, pur comprendendo tutte le perplessità dei colleghi, raccomando che, con tutte le riserve, si chiuda per ora, questa pagina della riforma della procedura penale. Essa avrà certamente in seguito i suoi ulteriori sviluppi.

MURGIA. Secondo me bisognerebbe completare questo articolo 304-bis, perché altrimenti esso è in contrasto con le norme del codice, le quali consentono agli ufficiali di polizia giudiziaria di fare quegli atti che il giudice non può fare senza l'intervento del difensore. Un altro punto su cui debbo richiamare l'attenzione è questo: i termini fissati per la carcerazione preventiva suonano come una offesa al codice del 1913, nel quale i termini massimi di carcerazione preventiva erano di 50 e 90 giorni, prorogabili fino al doppio. Eppure nel 1913 non c'erano quelle automobili di cui parla l'onorevole Leone, non c'era il telefono, non c'erano altri mezzi moderni. Stabilire ora otto mesi — che praticamente sono la metà della pena che normalmente irroga il Tribunale — per poi magari sentirsi dichiarare innocente o sentirsi condannare a una pena inferiore, mi pare che sia eccessivo.

CAPALOZZA. Desidero fare una breve dichiarazione. Pur con tutte le riserve di ordine sostanziale, derivanti dal fatto che parecchie istanze non sono state accolte ed altre hanno avuto una soluzione solo timida e parziale, dichiaro, a nome del gruppo comunista, che noi non faremo alcuna opposizione all'approvazione del testo elaborato e che non presenteremo alcun emendamento. Chiedo però che le proposte di iniziativa parlamentare, all'ordine del giorno della Commissione in sede referente, e che non sono state assorbite nel testo in esame, non siano considerate decadute e non siano quindi cancellate dall'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Siamo d'accordo.

ARATA. Mi associo alla dichiarazione fatta dall'onorevole Capalozza.

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MARZO 1953

PAOLUCCI. Per il gruppo socialista, mi associo a quanto ha dichiarato l'onorevole Capalozza.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi trovo ad avere il merito di questa riforma, perché il disegno di legge è intestato al Ministro di grazia e giustizia. Desidero però che sia dato atto a verbale che non si tratta di un provvedimento formulato soltanto dal Ministro di grazia e giustizia, ma del risultato della collaborazione tra il Ministro e molti parlamentari, tra cui gli onorevoli Leone, Capalozza e altri. Desidero che il merito, se merito è, non spetti soltanto al Governo, ma anche all'iniziativa parlamentare.

LEONE GIOVANNI, *Relatore*. A nome dei colleghi, ringrazio il Ministro di questa sua affermazione.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli articoli del nuovo testo che di volta in volta, se nessuno chiede la parola e se non vengono presentati emendamenti, porrò in votazione.

Avverto che gli articoli modificati sono stati riprodotti dal codice vigente integralmente con le varianti proposte.

Do lettura dell'articolo 1.

« Gli articoli 6, 19, 33, 34, 36, 37, 58, 60, 63, 68, 69, 93, 97, 108, 112, 130, 131, 136, 148, 151, 153, 169, 170, 171, 172 del Codice di procedura penale, sono sostituiti dai seguenti:

ART. 6. (*Istanza di procedimento*). — La istanza di procedimento è presentata con le forme della querela.

L'istanza può essere presentata anche a un agente consolare della Repubblica all'estero il quale, provveduto quando occorre all'identificazione di chi l'ha presentata, trasmette direttamente gli atti al competente ufficio del pubblico ministero, certificando la data della presentazione.

ART. 19. (*Questioni di stato personale pregiudiziali a un giudizio penale*). — Quando la decisione sull'esistenza di un reato dipende dalla risoluzione di una controversia sullo stato delle persone, l'esercizio dell'azione penale rimane sospeso fino a che su tale controversia sia pronunciata la sentenza indicata nella prima parte dell'articolo 21.

La sospensione è disposta anche d'ufficio con ordinanza in qualsiasi stato e grado del procedimento, appena il giudice riconosce l'esistenza e la serietà della controversia. La sospensione non impedisce gli atti urgenti d'istruzione.

Il pretore comunica immediatamente l'ordinanza di sospensione al procuratore della Repubblica.

L'ordinanza è in ogni caso soggetta al ricorso per cassazione per il solo motivo dell'inesistenza delle condizioni che legittimano la sospensione. Tale ricorso può essere proposto dal procuratore della Repubblica o dal procuratore generale presso la Corte d'appello dall'imputato e dalla parte civile.

Il giudizio civile quando è necessario può essere anche promosso o proseguito dal pubblico ministero, citate tutte le parti interessate.

ART. 33. (*Dichiarazione d'incompetenza per materia*). — L'incompetenza per materia è dichiarata anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

Nel dichiarare la propria incompetenza, se l'imputato non è detenuto, il giudice emette mandato d'arresto, quando la legge obbliga il giudice competente a emettere mandato di cattura. Si osserva l'ultimo comma dell'articolo 251.

ART. 34. (*Nullità determinata dalla incompetenza per materia*). — L'inosservanza delle norme sulla competenza per materia produce la nullità degli atti ad eccezione di quelli che non possono essere rinnovati.

Tuttavia la nullità non ha luogo quando il giudice di competenza superiore ha giudicato di un reato attribuito ad un giudice di competenza inferiore, senza che sia stata chiesta la dichiarazione di incompetenza.

ART. 36. (*Provvedimenti relativi alla competenza per materia nel giudizio di appello*). — Il giudice d'appello, quando riconosce l'incompetenza per materia del primo giudice per qualsiasi causa, pronuncia sentenza con la quale annulla quella di primo grado e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero.

ART. 37. (*Decisioni della Corte di cassazione sulla competenza per materia*). — La Corte di cassazione se riconosce l'incompetenza per materia del giudice che ha deciso, pronuncia l'annullamento con rinvio al giudice competente.

La decisione della Corte di cassazione sulla competenza ha autorità di cosa giudicata anche per quanto riguarda la definizione del reato rispetto al fatto stabilito con la sentenza impugnata, purché nel seguito del giudizio non risultino nuovi fatti o circostanze che modifichino la competenza.

ART. 58. (*Decisione sulla richiesta o istanza di rimessione*). — La corte di cassazione decide in camera di consiglio con ordinanza

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MARZO 1953

dopo chieste, se lo ritiene necessario, le opportune informazioni.

Se è respinta l'istanza presentata dall'imputato questi con la stessa ordinanza può essere condannato al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma di lire 8.000 a 80.000.

L'ordinanza della corte di cassazione la quale accoglie la richiesta o l'istanza designa il giudice che deve istruire e giudicare. Nell'ordinanza si dichiara altresì se e in quale parte gli atti già compiuti debbono conservare validità.

L'ordinanza della corte di cassazione insieme con gli atti è trasmessa senza ritardo al pubblico ministero il quale provvede all'esecuzione di essa previa notificazione dell'estratto all'imputato e alle altre parti.

ART. 60. (*Rimessione di procedimenti riguardanti magistrati*). — Se si deve procedere contro un giudice o un magistrato del pubblico ministero ovvero se alcuno di essi è stato offeso da un reato e il procedimento è di competenza dell'ufficio giudiziario presso il quale egli esercita le sue funzioni, la corte di cassazione rimette il procedimento ad un altro ufficio giudiziario egualmente competente per materia e per grado.

I reali di competenza del pretore, commessi da un magistrato, diverso dal conciliatore, nel territorio in cui esercita le sue funzioni o da altri in suo danno nello stesso territorio, sono giudicati in primo grado da un tribunale diverso da quello competente per territorio designato dalla corte di cassazione.

ART. 63. (*Astensione*). — Quando esiste un motivo di ricusazione anche se non proposto, il giudice a cui tale motivo si riferisce ha obbligo, se lo conosce, di dichiararlo. Parimenti quando esistono gravi ragioni di convenienza per astenersi non annoverate dalla legge tra i motivi di ricusazione, il giudice deve dichiararle. La dichiarazione è fatta al presidente della corte o del tribunale che decide senza formalità di procedura con decreto se il giudice deve astenersi.

Lo stesso dovere spetta al pretore, il quale fa la sua dichiarazione al presidente del tribunale che decide nel modo predetto.

Il presidente della corte o del tribunale deve astenersi nei casi preveduti dalla prima parte di questo articolo.

ART. 68. (*Competenza a decidere sulla ricusazione*). — Sulla ricusazione del pretore decide il tribunale; su quella dei giudici di un tribunale o di una corte di assise decide la corte di appello; su quella dei giudici

di una corte di appello o della corte di assise d'appello decide la corte di cassazione.

Sulla ricusazione di un giudice della corte di cassazione decide una sezione della corte stessa diversa da quella alla quale il giudice ricusato appartiene; rispetto ai componenti questo collegio non è ammessa ricusazione.

ART. 69. (*Provvedimenti sulla dichiarazione di ricusazione*). — La corte o il tribunale, se riconosce ammissibile la dichiarazione di ricusazione, ordina che ne sia avvertito il giudice ricusato, il quale può entro tre giorni dall'avviso esaminare gli atti e i documenti nella cancelleria e presentare per iscritto le sue deduzioni.

Il giudice ricusato, avuta notizia della presentazione della dichiarazione, può compiere soltanto atti urgenti d'istruzione. La corte o il tribunale ha facoltà di ordinare la prova sui motivi della ricusazione anche per mezzo di testimoni, delegando uno dei propri componenti.

La corte o il tribunale pronuncia sulla dichiarazione in camera di consiglio con ordinanza. L'ordinanza che dichiara inammissibile la dichiarazione di ricusazione o che decide su questa è impugnabile a' termini dell'articolo 200 dal pubblico ministero, dal giudice ricusato e dalla parte privata che ha fatto la dichiarazione.

ART. 93. (*Dichiarazione costitutiva di parte civile*). — Chi intende costituirsi parte civile deve farne dichiarazione personalmente o per mezzo di procuratore speciale.

La dichiarazione può essere fatta nel procedimento di primo grado fino a che non siano compiute le formalità di apertura del dibattimento.

L'ammissione della parte civile dopo trascorso tale termine rende nulla la sentenza nella parte in cui pronuncia sull'azione civile.

ART. 97. (*Opposizione alla costituzione della parte civile nell'istruzione formale*). — Durante l'istruzione formale, contro la costituzione della parte civile può essere fatta opposizione dal pubblico ministero o dall'imputato nel termine di tre giorni da quello in cui la costituzione di parte civile fu notificata all'opponente. L'opposizione può essere fatta anche dal responsabile civile nel termine di tre giorni da quello in cui egli è stato citato od è intervenuto.

La dichiarazione d'opposizione deve essere motivata ed è presentata per iscritto nella cancelleria dell'ufficio giudiziario presso il quale è in corso l'istruzione. Nel termine di tre giorni dalla presentazione della dichiara-

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MARZO 1953

zione l'atto deve essere notificato a cura dell'opponente alla parte civile la quale può presentare le sue deduzioni in egual termine successivo.

I termini predetti sono stabiliti a pena di decadenza.

Il giudice decide senza ritardo con ordinanza, salvo che ritenga di differire la decisione ad un altro momento dell'istruzione. Quando per il tempo in cui è proposta l'opposizione la decisione su di essa ritarderebbe la chiusura dell'istruzione, si provvede nel dibattimento.

Contro la costituzione della parte civile ammessa durante l'istruzione può essere fatta opposizione nel dibattimento, anche per i motivi rigettati nell'istruzione, ma l'opposizione deve a pena di decadenza essere proposta immediatamente dopo compiute le formalità di apertura del dibattimento.

La costituzione di parte civile, respinta durante l'istruzione, può essere riproposta nel termine stabilito nel primo capoverso dell'articolo 93.

ART. 108. (*Termini per la citazione del responsabile civile*). — Nel procedimento con istruzione formale la citazione del responsabile civile deve essere fatta al più tardi per il dibattimento di primo grado; negli altri procedimenti deve essere fatta per tale dibattimento.

Non è consentita la citazione del responsabile civile nel corso del dibattimento o per il dibattimento rinviato.

ART. 118. (*Possibilità di nuova citazione o di nuovo intervento del responsabile civile*). — Se durante l'istruzione formale il responsabile civile citato o intervenuto è stato messo fuori causa, una nuova citazione o l'intervento, anche se per i motivi rigettati nell'istruzione, è ammissibile, ma devono essere osservati i termini rispettivamente stabiliti negli articoli 108 e 112.

ART. 130. (*Denuncia alla sezione istruttoria del difensore dell'imputato che abbandona la difesa, — Provvedimenti per la sostituzione*). — Se il difensore dell'imputato viola il divieto stabilito nell'articolo precedente, il presidente, il giudice o il pretore, ne fa immediato rapporto alla sezione istruttoria per il procedimento preveduto dal successivo articolo 131.

Qualora la violazione del divieto sia avvenuta prima del dibattimento, il giudice istruttore o il pretore invita l'imputato che sia rimasto senza difensore a nominarne un altro. Se l'imputato non lo nomina o se il precedente difensore è stato nominato d'ufficio, si provvede d'ufficio alla sostituzione. Se il difensore

nominato dalla parte o d'ufficio non assume la difesa, è nominato d'ufficio il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e dei procuratori, il quale può delegare un altro avvocato in sua vece.

Se il difensore commette il fatto nel dibattimento, il presidente, qualora non sia possibile nominare immediatamente un altro avvocato o procuratore, provvede a norma del precedente capoverso. Se il nuovo difensore o l'imputato ne fa richiesta è concesso un termine non inferiore a tre giorni per preparare la difesa. Il dibattimento non può essere sospeso per un tempo maggiore, né rinviato a causa dell'abbandono della difesa, salvo che si tratti di processo di particolare gravità.

Se il fatto è commesso nel dibattimento avanti al pretore, e non è possibile nominare immediatamente un altro avvocato o procuratore, la difesa può essere affidata ad un vicepretore o ad un uditore giudiziario; altrimenti si procede a norma del primo capoverso. Deve essere concesso un termine non inferiore a tre giorni per preparare la difesa.

ART. 131. (*Sanzioni contro il difensore dell'imputato che abbandona la difesa*). — Il difensore che viola il divieto stabilito nell'articolo 129 è sospeso dall'esercizio della professione per un tempo non inferiore a due mesi e non superiore a sei mesi.

Il difensore nominato d'ufficio o delegato, che senza giusta causa rifiuta l'incarico, è sospeso dall'esercizio della professione per un tempo non inferiore a un mese e non superiore a tre mesi.

Le spese cagionate dal fatto del difensore sono poste a suo carico.

Le sanzioni prevedute nei precedenti capoversi sono applicate con ordinanza dalla sezione istruttoria, citato il difensore a comparire di persona per presentare le sue discolpe e sentito il procuratore generale.

Contro l'ordinanza è ammesso il ricorso per cassazione, anche per il merito, da parte dell'interessato e del pubblico ministero.

ART. 136. (*Procuratori speciali per determinati atti*).

Quando la legge consente che un atto del procedimento penale sia compiuto per mezzo di un procuratore speciale, il mandato speciale deve a pena d'inammissibilità essere rilasciato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata e deve contenere, oltre le indicazioni che la legge particolarmente richiede, la determinazione dell'oggetto per cui è conferito e dei fatti ai quali si riferisce. Il mandato è unito agli atti.

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MARZO 1953

ART. 148 (*Forme dei provvedimenti del giudice*). — La legge stabilisce i casi nei quali l'atto del giudice deve assumere la forma della sentenza, quella dell'ordinanza o quella del decreto.

La sentenza è sempre pronunciata in nome del Popolo Italiano.

Le sentenze e le ordinanze devono essere motivate, a pena di nullità. I decreti devono essere motivati a pena di nullità soltanto quando è richiesta espressamente la motivazione.

I provvedimenti per l'attuazione di disposizioni ordinarie del procedimento o regolamentari sono dati senza l'osservanza di speciali formalità, e, quando non è disposto altrimenti, anche oralmente.

ART. 151. (*Deposito in cancelleria dei provvedimenti del giudice e relativo avviso*). — Gli originali delle sentenze pronunciate in seguito al dibattimento sono depositate nella cancelleria non oltre il decimo quinto giorno da quello della pronuncia.

Gli originali dei provvedimenti emessi in seguito a procedimento in Camera di consiglio sono depositati in cancelleria entro cinque giorni dalla loro deliberazione.

Nei casi preveduti dalla prima parte e dal primo capoverso di questo articolo, se si tratta di provvedimenti soggetti a impugnazione, l'avviso dell'avvenuto deposito è comunicato al pubblico ministero ed è notificato alle parti private a cui spetta il diritto d'impugnazione e al difensore designato dall'imputato nella dichiarazione di impugnazione. Tale avviso quando riguarda i provvedimenti menzionati nel primo capoverso, deve contenere a pena di nullità l'indicazione del dispositivo.

ART. 153. (*Deliberazioni del giudice in Camera di consiglio*). — Il giudice delibera in Camera di consiglio senza la presenza del pubblico ministero e del cancelliere e senza intervento delle parti private e dei difensori, salvo che la legge disponga altrimenti.

Alle Corti e ai tribunali prima della deliberazione è fatta relazione da uno dei componenti, previamente designato dal presidente.

I provvedimenti in Camera di consiglio di competenza della Corte di assise o della Corte di assise d'appello, quando è chiusa la sessione, sono deliberati rispettivamente dal tribunale del luogo ove ha sede la Corte di assise o dalla Corte di appello.

ART. 169. (*Prima notificazione all'imputato non detenuto*). — Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, quando il domicilio per le notificazioni, non è stato ancora desi-

gnato a norma dell'articolo 171 e non è possibile consegnare personalmente la copia all'imputato, la prima notificazione è eseguita nella casa di abitazione dell'imputato stesso o nel luogo in cui egli abitualmente esercita la sua attività professionale, mediante consegna ad una persona che conviva anche temporaneamente con lui o in mancanza al portiere o a chi ne fa le veci.

Qualora i luoghi sopra indicati siano ignoti, la notificazione si esegue, salvo che si tratti di latitante, nel luogo dove l'imputato ha temporanea dimora o recapito mediante consegna a una delle predette persone.

Il portiere o chi ne fa le veci deve sottoscrivere l'originale dell'atto notificato, e l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata.

La copia non può in alcun caso essere consegnata a persona minore degli anni 14 o palesemente affetta da infermità di mente o in stato di manifesta ubriachezza o che sia stata offesa dal reato.

Se le persone indicate nella prima parte di questo articolo mancano o non sono idonee o si rifiutano di ricevere la copia dell'atto destinata all'imputato, questa è depositata nella casa comunale del luogo dove l'imputato ha la casa di abitazione o, in mancanza di questa, nel luogo dove egli abitualmente esercita la sua attività professionale. Avviso del deposito stesso è affisso alla porta della casa di abitazione dell'imputato ovvero alla porta del luogo dove egli abitualmente esercita la sua attività professionale. L'ufficiale giudiziario deve inoltre dare all'imputato comunicazione dell'avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata.

ART. 170. (*Notificazioni all'imputato irreperibile*). — Se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi stabiliti nell'articolo precedente perché è ignoto ogni recapito dell'imputato, l'ufficiale giudiziario ne fa relazione al giudice davanti al quale è in corso il procedimento o al pubblico ministero, quando la notificazione è stata da lui richiesta.

Il giudice o il pubblico ministero, dopo avere disposto nuove ricerche particolarmente nel luogo di nascita e in quello dell'ultima dimora dell'imputato, emette decreto con il quale, nominato un difensore all'imputato che già non ne abbia uno nel luogo in cui si procede, ordina che le notificazioni non potute fare e quelle che occorressero in seguito, siano eseguite mediante deposito nella cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MARZO 1953

nel quale si procede. Di ogni deposito deve essere dato avviso senza ritardo al difensore.

Le notificazioni in tal modo eseguite sono valide per ogni effetto; ma, se la legge non dispone altrimenti, esse non conferiscono al difensore il diritto di sostituirsi all'imputato negli atti che questi deve compiere personalmente o per mezzo di procuratore speciale. Per ogni altro atto il difensore rappresenta l'imputato.

Il decreto di irreperibilità emesso durante la istruzione non ha efficacia ai fini del giudizio di primo grado e quello emesso in quest'ultimo non ha efficacia ai fini del giudizio di appello o di rinvio.

ART. 171. (*Domicilio dichiarato o eletto per le notificazioni all'imputato*). — Il giudice o il pubblico ministero nel primo atto compiuto con l'intervento dell'imputato, se questi non è detenuto nè internato in uno stabilimento per misura di sicurezza, lo invita a dichiarare i luoghi indicati nella prima parte dell'articolo 169 o almeno uno di essi, e, se crede, ad eleggere domicilio per le notificazioni. Delle dichiarazioni e della elezione è fatta menzione nel processo verbale.

L'imputato detenuto che deve essere scarcerato per causa diversa dal proscioglimento definitivo o l'imputato che deve essere dimesso da uno stabilimento dove era stato internato per misura di sicurezza, nell'atto della scarcerazione o della liberazione ha obbligo di fare la dichiarazione o elezione di domicilio preveduta dalla prima parte di questo articolo. Tale dichiarazione o elezione è ricevuta dal direttore dello stabilimento, il quale ne fa menzione nel registro indicato nell'articolo 80 e ne dà immediatamente comunicazione all'autorità giudiziaria che ha disposto la scarcerazione o liberazione.

Ogni mutazione relativa ai luoghi dichiarati o al domicilio eletto deve essere comunicata dall'imputato alla cancelleria o alla segreteria del magistrato procedente. La comunicazione può essere fatta anche alla cancelleria del pretore del luogo nel quale l'imputato ha trasferito l'abitazione o l'esercizio abituale della sua attività professionale ovvero il domicilio elettivo; in tal caso il cancelliere trasmette la comunicazione immediatamente alla cancelleria o alla segreteria dell'ufficio che procede. Finché questo ufficio non abbia ricevuto la dichiarazione, sono valide le notificazioni nei luoghi risultanti dagli atti.

Se mancano o sono insufficienti o inidonee le dichiarazioni o l'elezione di domicilio

prevedute da questo articolo si provvede a norma degli articoli 169 e 170.

ART. 172. (*Durata del domicilio legale per le notificazioni all'imputato*). — La determinazione del domicilio legale, fatta a norma dei due articoli precedenti, vale per ogni stato e grado del procedimento, salvo quanto è disposto nell'ultimo comma dell'articolo 170 e nella prima parte dell'articolo 532 ».

LEONE GIOVANNI, *Relatore*. Nell'ultimo comma dell'articolo 60 è bene fare una inversione; dire cioè: « sono giudicati in primo grado da un tribunale designato dalla Corte di Cassazione, diverso da quello competente per territorio ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'inversione proposta dal relatore.

(È approvata).

Pongo in votazione l'articolo 1 con la modificazione approvata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2.

« Dopo l'articolo 177 del Codice di procedura penale è inserito il seguente

ART. 177-bis. (*Notificazione all'imputato all'estero*). — Se risulta dagli atti del procedimento notizia precisa ove dimora all'estero un imputato di delitto, il pubblico ministero o il pretore gli trasmette, mediante lettera raccomandata, avviso del procedimento iniziato a suo carico con invito a dichiarare o eleggere, entro trenta giorni dalla ricezione di essa, domicilio per la notificazione degli atti nel luogo ove si procede.

Nel caso che non si conosca la dimora all'estero o che l'imputato non proceda, nel termine previsto nel primo comma, alla dichiarazione od elezione di domicilio, si procede a norma dell'articolo 170.

Le disposizioni precedenti non si applicano nei casi nei quali è obbligatoria l'emissione del mandato di cattura ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3.

« Gli articoli 179, 184, 185, 190, 193, del Codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

ART. 179, (*Nullità delle notificazioni*). — La notificazione è nulla se l'atto è stato notificato incompletamente, fuori dei casi in cui la legge consente la notificazione per estratto; se nella relazione della copia

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MARZO 1953

notificata manca la sottoscrizione di chi l'ha eseguita; se sono state violate le disposizioni circa la persona a cui deve essere consegnata la copia; se sull'originale dell'atto notificato manca la sottoscrizione delle persone di cui al secondo capoverso dell'articolo 169; se è stata omessa l'affissione o non è stata data la comunicazione prescritta nell'ultimo capoverso dell'articolo 169.

Se vi è certezza assoluta sulla data della notificazione ovvero sul richiedente o sul destinatario e, nel caso preveduto dal primo capoverso dell'articolo 170 se non è stato dato avviso al difensore dell'avvenuto deposito.

ART. 184. (*Regole generali*). — L'inosservanza delle forme prescritte per gli atti processuali è causa di nullità soltanto nei casi in cui questa è comminata espressamente dalla legge.

ART. 185. (*Nullità d'ordine generale*). — S'intende sempre prescritta a pena di nullità l'osservanza delle disposizioni concernenti;

1°) la nomina e le altre condizioni di capacità del giudice stabilite dalle leggi d'ordinamento giudiziario e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi giudicanti;

2°) l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale; la sua partecipazione al procedimento e ad ogni atto in cui la legge la dichiara obbligatoria;

3°) l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato, nei casi e nelle forme che la legge stabilisce.

Le nullità prevedute in questo articolo non sono sanabili; possono essere rilevate d'ufficio e dedotte in ogni stato e grado del procedimento.

ART. 188. (*Sanatoria delle nullità delle citazioni*). — La nullità d'una richiesta o di un decreto di citazione e della sua notificazione, oltre che per le cause generali prevedute dalla legge, è sanata dal fatto che la parte interessata sia comparsa.

La parte la quale dichiara che la comparizione è determinata dal solo intento di far rilevare l'irregolarità ha diritto a un termine per la difesa non inferiore a cinque giorni, salvo che il giudice ritenga di rinviare il dibattimento a termini dell'articolo 432.

ART. 190. (*Regole generali*). — La legge stabilisce i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti a impugnazione e determina il mezzo con cui possono essere impugnati.

I provvedimenti che la legge non dichiara espressamente soggetti ad un determinato mezzo d'impugnazione sono inoppugnabili anche se sono connessi con provvedimenti

impugnabili. Sono sempre soggetti a ricorso per cassazione le sentenze non altrimenti impugnabili e i provvedimenti sulla libertà personale: salvo le sentenze di rinvio a giudizio e quelle relative alla competenza.

Il diritto d'impugnazione spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce. Se la legge non distingue fra le diverse parti, tale diritto spetta a ciascuna di esse.

Per proporre un mezzo d'impugnazione è in ogni caso necessario avervi interesse.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai provvedimenti dati dal giudice nei procedimenti speciali o incidentali.

ART. 193. (*Dichiarazione dell'imputato contraria all'impugnazione proposta dal difensore; concorso delle due dichiarazioni*). — Nel caso indicato nel capoverso dell'articolo precedente, l'imputato può togliere effetto con la propria dichiarazione contraria, all'impugnazione per lui proposta dal difensore. La dichiarazione è fatta nei modi indicati nell'ultimo capoverso dell'articolo 206. Per la validità di tale dichiarazione, quando si tratta di minorenni, o di altri incapaci, è necessario il concorso della volontà di chi esercita su essi la patria potestà o l'autorità tutoria.

Se tanto l'imputato quanto il difensore hanno proposto impugnazione si tiene conto per ogni effetto soltanto dell'impugnazione proposta dall'imputato, quando tra i due atti siavi contraddizione. Negli altri casi la regolarità di un'impugnazione sana l'irregolarità dell'altra anche in relazione ai motivi ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4.

« Dopo l'articolo 199 del Codice di procedura penale è inserito il seguente:

ART. 199-bis. (*Notificazione dell'impugnazione del pubblico ministero*). — La dichiarazione d'impugnazione del pubblico ministero deve, a pena d'inammissibilità, essere notificata all'imputato almeno un mese prima della data stabilita per la trattazione dell'impugnazione stessa, fissata per la prima volta ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5.

« Gli articoli 200, 201, 224, 226, 228, 235, 236, 238, 238-bis, 245, 246, 247, 253, 254, 264, 269, 270, 271, 272 del Codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

ART. 200. (*Impugnazione di ordinanze emesse nel giudizio*). — Quando non è diversamente

stabilito, l'impugnazione nei casi consentiti dalla legge contro ordinanze emesse nel periodo degli atti preliminari al giudizio ovvero durante il dibattimento può essere proposta soltanto con l'impugnazione contro la sentenza.

Con la dichiarazione d'impugnazione deve essere impugnata tanto la sentenza quanto l'ordinanza a pena di inammissibilità; ma l'impugnazione è ammessa anche se la sentenza è impugnata per il solo motivo della sua connessione con l'ordinanza.

L'impugnazione dell'ordinanza è giudicata congiuntamente a quella proposta contro la sentenza, salvi i casi nei quali la legge dispone altrimenti.

ART. 201. (*Motivi d'impugnazione*). — I motivi d'impugnazione possono essere enunciati nello stesso atto della dichiarazione; altrimenti devono presentarsi per iscritto, con atto sottoscritto da chi propose l'impugnazione o dal difensore, nel termine di giorni venti a decorrere da quello in cui venne eseguita la comunicazione o la notificazione preveduta dal secondo capoverso dell'articolo 151.

Quando l'imputato abbia designato il difensore nella dichiarazione della impugnazione, il termine decorre dall'ultima delle notificazioni previste nel terzo comma dell'articolo 151.

Nello stesso termine il difensore può esaminare nella cancelleria gli atti e i documenti del procedimento e ivi estrarne copia.

In ogni caso d'impugnazione i motivi devono essere esposti specificamente a pena di inammissibilità.

Essi si presentano entro il termine suindicato anche con più atti successivi al cancelliere del giudice che emise il provvedimento impugnato.

I termini indicati in questo articolo sono stabiliti a pena di decadenza.

ART. 224. (*Perquisizioni di polizia giudiziaria*). — Nella flagranza del reato o nel caso di evasione, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere anche in tempo di notte a perquisizione personale o domiciliare in qualsiasi luogo abbiano fondato motivo di ritenere che l'indiziato o l'evaso si sia rifugiato o che si trovino cose da sottoporre a sequestro o tracce che possano essere cancellate o disperse. In tale caso si osservano la disposizione dell'articolo 304-ter secondo capoverso e, per quanto è possibile, le altre norme sull'istruzione formale.

L'ufficiale procedente deve enunciare specificamente nel processo verbale il motivo per il quale ha eseguito la perquisizione per-

sonale o domiciliare e trasmettere non oltre le quarantotto ore il processo verbale alla Autorità giudiziaria indicata nel primo capoverso dell'articolo 238, la quale, se ricorrono i presupposti di tale perquisizione, la convalida nelle quarantotto ore successive.

ART. 226. (*Sequestro di carte sigillate: facoltà relative alla corrispondenza*). — Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, nel procedere alle loro operazioni, non possono aprire carte sigillate o altrimenti chiuse, ma debbono trasmetterle intatte all'Autorità giudiziaria competente. Se hanno fondato motivo di ritenere che in esse si contengano elementi utili per lo svolgimento delle operazioni loro commesse devono ricorrere immediatamente all'Autorità giudiziaria più vicina, la quale, qualora lo ritenga opportuno, può autorizzare gli ufficiali di polizia giudiziaria ad aprire le predette carte.

Quando è ammesso dalla legge il sequestro di lettere, pieghi, pacchi valori, telegrammi o altra corrispondenza negli uffici delle poste e dei telegrafi ed è urgente procedervi, gli ufficiali di polizia giudiziaria ne fanno immediato rapporto all'Autorità giudiziaria e possono ordinare a chi è preposto al servizio di trattenere tale corrispondenza fino al provvedimento giudiziale.

Gli ufficiali di polizia giudiziaria, per i fini del loro servizio, possono anche accedere agli uffici o impianti telefonici di pubblico servizio per trasmettere comunicazioni o assumere informazioni.

Per intercettare o impedire comunicazioni telefoniche o prenderne cognizione, gli ufficiali di polizia giudiziaria devono munirsi di autorizzazione dell'Autorità giudiziaria più vicina, che la concede con decreto motivato.

ART. 228. (*Doveri degli ufficiali di polizia giudiziaria per la tutela della libertà personale*). — Gli ufficiali di polizia giudiziaria i quali abbiano notizia che alcuno sia illegittimamente privato della libertà personale devono trasferirsi senza ritardo nel luogo, e se non è dimostrato un motivo legale di detenzione, devono porre in libertà la persona detenuta o sequestrata. In ogni caso l'ufficiale procedente fa immediato rapporto al procuratore della Repubblica o al pretore.

Se si tratta di un minorenne o di un altro incapace, lo consegnano a chi esercita su lui la patria potestà o la tutela o provvedono altrimenti alla sicura protezione della persona facendone in ogni caso rapporto al procuratore della Repubblica o al pretore.

ART. 235. (*Arresto obbligatorio in flagranza*). — Gli ufficiali e gli agenti della po-

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MARZO 1953

lizia giudiziaria e della forza pubblica devono arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni o l'ergastolo.

Devono altresì procedere all'arresto di chi è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, o si trova sottoposto a misura di sicurezza personale, di coloro che non hanno residenza nel territorio dello Stato e di coloro che sono già stati condannati alla pena della reclusione o all'ergastolo, quando sono colti nella flagranza di delitto punibile con pena detentiva non inferiore nel massimo a un anno.

Se si tratta di un delitto punibile a querela della persona offesa, l'arresto in flagranza deve essere eseguito, nei casi preveduti da questo articolo, qualora l'offeso dal reato dichiararsi all'ufficiale o agente di polizia giudiziaria o della forza pubblica presente nel luogo di volere proporre la querela.

ART. 236. (*Arresto facoltativo in flagranza*). — Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e della forza pubblica hanno facoltà di arrestare chi è colto in flagranza di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a due anni.

Hanno, inoltre, facoltà di arrestare chi è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza o si trova sottoposto a misura di sicurezza detentiva o è stato condannato più di due volte a pena detentiva per delitto non colposo o è stato altra volta condannato per delitto della stessa indole negli ultimi dieci anni, ovvero non ha residenza nel territorio dello Stato, quando è colto in flagranza di un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a sei mesi.

Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica hanno altresì facoltà di arrestare chi è colto in flagranza delle contravvenzioni concernenti le armi o le materie esplodenti, o delle contravvenzioni prevedute dagli articoli 688 e 707 del Codice penale, e chi è stato dichiarato contravventore abituale o professionale, quando ha commesso una contravvenzione della stessa indole di quelle per le quali riportino la dichiarazione di abitualità o di professionalità.

ART. 238. (*Fermo di indiziati di reato*). — Anche fuori dei casi di flagranza, quando v'è

fondato sospetto di fuga, gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica possono fermare le persone gravemente indiziate di reato per il quale sia obbligatorio il mandato di cattura e gli ufficiali possono trattenere i fermati per il tempo strettamente necessario per l'interrogatorio dopo il quale devono farli tradurre immediatamente nelle carceri giudiziarie o in quelle mandamentali se in queste ultime esiste la cella di isolamento.

L'ufficiale di polizia giudiziaria che ha eseguito il fermo o al quale il fermato è stato presentato deve darne immediata notizia, indicando il giorno e l'ora nel quale il fermo è avvenuto, al procuratore della Repubblica o, se il fermo avviene fuori del comune sede del tribunale, al pretore del luogo dove esso è stato eseguito.

Lo stesso ufficiale di polizia giudiziaria nelle quarantott'ore dal fermo deve comunicare alla medesima Autorità giudiziaria i motivi per i quali il fermo è stato ordinato, insieme con i risultati delle sommarie indagini già svolte.

Il procuratore della Repubblica o il pretore deve provvedere immediatamente allo interrogatorio del fermato e, se riconosce fondato il fermo, lo convalida con decreto motivato al più tardi nelle quarantott'ore successive al ricevimento della comunicazione. Se è necessario, lo proroga, qualora dall'autorità che ha proceduto al fermo ne provenga richiesta prima della scadenza del termine predetto, fino al settimo giorno dall'avvenuta esecuzione di esso. Del decreto di convalida e di quello di proroga è data comunicazione all'interessato.

ART. 238-bis. (*Mancata convalida del fermo - Sanzioni*). — Salvi l'azione penale e i provvedimenti disciplinari contro chi ha eseguito il fermo, questo, se non è convalidato nel termine preveduto nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente, è revocato di diritto e resta privo di ogni effetto.

Delle denunce e degli eventuali provvedimenti adottati nel caso di inosservanza delle norme sul fermo il procuratore generale informa subito il Ministro della giustizia.

ART. 245. (*Interrogatorio dell'arrestato*). — Il procuratore della Repubblica o il pretore procede all'interrogatorio appena l'arrestato è stato posto a sua disposizione. L'interrogatorio può essere per giustificato motivo ritardato, ma in tal caso deve avere luogo al più presto possibile e non oltre il terzo giorno. Il motivo del ritardo è dichiarato nel processo verbale.

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MARZO 1953

Fuori dei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo 88, se l'arrestato è affetto da tale infermità da non poter essere condotto in carcere o al cospetto dell'Autorità giudiziaria, il procuratore della Repubblica o il pretore si reca ad interrogarlo e quando non deve ordinarne la liberazione ne ordina con decreto la custodia nel luogo in cui si trova, per mezzo degli agenti della forza pubblica, ovvero il ricovero in un pubblico ospedale sotto la medesima custodia, se appare necessario, fino a che possa essere trasferito al carcere.

ART. 246. (*Provvedimenti del procuratore della Repubblica e del pretore relativi alla libertà personale dell'arrestato*). — Dopo l'interrogatorio il procuratore della Repubblica o il pretore ordina con decreto motivato che l'arrestato sia posto immediatamente in libertà, se risulta evidente che l'arresto avvenne fuori dei casi preveduti dalla legge o per errore ovvero che il fatto non sussiste o che l'arrestato non lo ha commesso o che la legge non prevede il fatto come reato o che l'azione penale non può essere iniziata. In questi casi è ordinata la trasmissione degli atti all'archivio, a norma dell'articolo 74.

La liberazione è altresì ordinata se l'arresto è avvenuto, fuori dei casi preveduti dagli articoli 235, 236 e 238, senza ordine o mandato dell'Autorità giudiziaria.

Se non deve ordinare la liberazione e non ritiene di procedere a giudizio direttissimo il procuratore della Repubblica o il pretore dispone con decreto motivato che l'imputato rimanga in stato di arresto a disposizione dell'autorità competente per il procedimento e a questa ne è data immediata notizia.

Se l'arrestato non ha compiuto gli anni quattordici, ne è ordinata con decreto la consegna all'Autorità di pubblica sicurezza, affinché provveda a norma di legge.

Se l'arrestato ha compiuto gli anni quattordici, ma non ancora i diciotto, e si tratta di reato per il quale è imposto o autorizzato il mandato di cattura, il procuratore della Repubblica o il pretore può ordinarne con decreto il ricovero in un riformatorio giudiziario.

ART. 247. (*Casi nei quali può ordinarsi la custodia in casa*). — Se è arrestata una donna incinta o che allatta la propria prole o persona che si trova in condizioni di salute particolarmente gravi o che ha oltrepassato l'età di 65 anni, ovvero, purché non si tratti di uno dei casi preveduti dall'articolo 253 o dal n. 2° dell'articolo 254, quando le circostanze del fatto e le qualità morali dell'arrestato lo consentono, il procuratore della Repubblica o il pretore può disporre con de-

creto motivato che in luogo di essere custodita in carcere la persona arrestata rimanga provvisoriamente in stato di arresto nella sua abitazione. Sono applicabili le disposizioni degli ultimi due capoversi dell'articolo 259.

ART. 253. (*Casi nei quali il mandato di cattura è obbligatorio*). — Deve essere emesso il mandato di cattura contro l'imputato:

1°) di delitto contro la personalità dello Stato per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, ovvero l'ergastolo;

2°) di delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a quindici anni, escluso quello preveduto dal capoverso dell'articolo 567 del Codice penale, ovvero l'ergastolo;

3°) dei delitti contro la libertà sessuale preveduti dal capoverso dell'articolo 519 del Codice penale;

4°) di alienazione o acquisto di schiavi;

5°) di rapina e di estorsione;

6°) di commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti preveduto dall'articolo 446 del Codice penale;

7°) di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate preveduto dall'articolo 415 del Codice penale.

Deve essere parimenti emesso il mandato di cattura contro l'imputato di delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni quando l'imputato è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero è assegnato ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro o sottoposto a libertà vigilata.

ART. 254. (*Casi nei quali il mandato di cattura è facoltativo*). — Può essere emesso il mandato di cattura contro l'imputato:

1°) di delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni;

2°) di delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a due anni, quando l'imputato è stato più di due volte condannato per delitto non colposo o è stato altra volta condannato per delitto della stessa indole, ovvero non ha residenza nel territorio dello Stato o risulta che si è dato o è per darsi alla fuga;

3°) di delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MARZO 1953

inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni.

Il giudice, nel decidere se debba valersi della facoltà di emettere il mandato di cattura, deve tener conto delle qualità morali della persona e delle circostanze del fatto.

ART. 264. (*Requisiti formali dei mandati*). — Ogni mandato è emesso con le forme del decreto e contiene, quando la legge non richiede altri elementi:

1°) le generalità dell'imputato o quanto altro valga ad identificarlo e, se è possibile, l'indicazione del luogo in cui probabilmente si trova;

2°) un cenno sommario del fatto, con l'indicazione degli articoli di legge che lo prevedono;

3°) la data, la sottoscrizione del magistrato che lo emette e del cancelliere, ed il sigillo dell'ufficio.

I mandati di cattura, di arresto o di accompagnamento devono contenere la sommaria enunciazione, compatibile con il segreto istruttorio, dei motivi che ne determinano la emissione.

Nel mandato di cattura, se occorre ed è possibile, sono indicati anche i connotati dell'imputato, e in ogni caso è contenuto l'ordine di arrestarlo e di condurlo in carcere a disposizione dell'Autorità che ha emesso il mandato.

Nel mandato di comparizione o d'accompagnamento sono indicati l'Autorità davanti alla quale l'imputato deve comparire, il luogo, il giorno e l'ora della comparizione.

Per il mandato di comparizione il termine per comparire è di tre giorni, salvo quanto è disposto nell'articolo 188; il giudice può abbreviare il termine per motivi d'urgenza, lasciando all'imputato il tempo strettamente necessario per presentarsi.

ART. 269 (*Scarcerazione ordinata dal giudice istruttore e dal pretore*). — Durante la istruzione e dopo l'interrogatorio il giudice istruttore o il pretore, nei procedimenti per reati di sua competenza, ordina immediatamente, anche di ufficio, la scarcerazione dell'imputato, quando vengono a mancare a carico di questo indizi sufficienti, ovvero se risulta che la legge non autorizza il mandato di cattura.

Se la scarcerazione è ordinata per mancanza di sufficienti indizi, ma rimangono motivi di sospetto, può essere imposto all'imputato uno o più tra gli obblighi indicati nell'articolo 282.

ART. 270 (*Scarcerazione ordinata dal pubblico ministero*). — Quando la cattura è stata

ordinata dal pubblico ministero, anche la scarcerazione deve essere immediatamente da questo ordinata, se ricorrono le condizioni previste dalla prima parte dell'articolo precedente.

Nei casi nei quali il pubblico ministero non ritiene di ordinare la scarcerazione richiesta dall'imputato, provvede il giudice istruttore o la sezione istruttoria, a cui rispettivamente l'istanza deve essere trasmessa dal pubblico ministero, insieme con le sue conclusioni e con gli atti del procedimento.

ART. 271 (*Decorrenza della custodia preventiva*). — La durata della custodia preventiva si inizia per ogni effetto dal giorno in cui l'imputato venne fermato o arrestato.

Se l'imputato è detenuto per un altro reato, la predetta decorrenza rispetto al nuovo reato si inizia dal giorno della notificazione del mandato o dell'ordine di cattura; ma se l'imputato è condannato per il reato in relazione al quale era detenuto al momento della notificazione del mandato o dell'ordine di cattura, questa notificazione produce l'effetto indicato nell'articolo 137 del codice penale dal giorno nel quale è stata espiata la pena per quel reato.

Se l'imputato è detenuto per esecuzione di pena, la custodia preventiva conseguente alla comunicazione di un mandato o di un ordine di cattura per altro reato decorre dal giorno in cui è cessata la espiazione della pena.

La comunicazione di un ordine di carcerazione per esecuzione di pena a persona che si trova in istato di custodia preventiva per un altro reato sospende il corso di questa per tutta la durata della pena.

Agli effetti dell'articolo 137 del codice penale l'intera custodia preventiva sofferta dall'imputato si detrae in ogni caso dalla durata della pena, anche se questa è stata inflitta per un reato diverso da quello al quale conseguì la custodia preventiva e in un distinto procedimento, purché il reato stesso non sia stato commesso dopo la cessazione della custodia preventiva.

ART. 272. (*Provvedimenti relativi alla durata della custodia preventiva*). — Quando si procede con istruzione formale l'imputato deve essere scarcerato, qualora non sia stata depositata in cancelleria la sentenza di rinvio a giudizio e la custodia preventiva abbia oltrepassato:

1°) nei casi nei quali il mandato di cattura è facoltativo otto mesi, se per il delitto per il quale si procede la legge prevede la pena della reclusione superiore nel massimo

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MARZO 1953

a quattro anni; quattro mesi se la legge prevede una pena minore;

2°) nei casi nei quali il mandato di cattura è obbligatorio, due anni, se per il delitto per il quale si procede la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni o la pena dell'ergastolo; un anno, se la legge prevede una pena minore.

Quando si procede con istruzione sommaria, se la durata della custodia preventiva ha oltrepassato i sessanta giorni, senza che il pubblico ministero abbia fatto la richiesta per il decreto di citazione a giudizio o per la sentenza di proscioglimento, il pubblico ministero deve trasmettere gli atti al giudice istruttore o alla sezione istruttoria perché si proceda con istruzione formale.

Nei procedimenti di competenza del pretore, quando la durata della custodia preventiva ha oltrepassato i trenta giorni e non è stato emesso il decreto di citazione a giudizio, l'imputato deve essere scarcerato ».

MURGIA. Sulla modifica all'articolo 201, a proposito dei termini di decadenza, vorrei domandare se, nel caso che il difensore non presenti i motivi nel termine, si ritenga possibile notificare all'imputato il mancato deposito, in modo che possa provvedere. Trattandosi di un'opera esclusiva del difensore, che colpa ha l'imputato per l'oblio o la negligenza del suo difensore?

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Ciò non è possibile, perché la difesa della parte viene affidata dalla parte al difensore. Se la parte sceglie male, peggio per lei. È possibile voler affidare al giudice i compiti della difesa? I difetti della difesa non possono essere sanati dall'ufficio. All'imputato mal difeso, non resterà altro che ricorrere al Consiglio dell'ordine contro il suo avvocato.

MURGIA. E intanto, se è stato condannato all'ergastolo, l'ergastolo gli rimane.

PRESIDENTE. Mi pare che l'osservazione del collega Murgia vengà a incidere molto profondamente sui principi di diritto. Accogliendo il suo suggerimento, introdurremmo un principio nuovo.

LEONE GIOVANNI, *Relatore*. Il gravissimo caso proposto dal collega Murgia, è meritevole di considerazione, ma non può essere risolto qui. Si tratterebbe in sostanza dell'istituto della riapertura dei termini, ma è un istituto che nella configurazione legislativa presenta difficoltà enormi. Quella che abbiamo predisposto è una riforma parziale, sia pure larga, del codice, e dobbiamo per ora contentarci di questa. Del resto l'osservazione del

Ministro è esatta. Non possiamo costringere la cancelleria a sanare i difetti della difesa.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Si aggiunga che i motivi non sono ammissibili anche se sono generici. E chi sarebbe allora che accerterebbe la genericità dei motivi?

LEONE GIOVANNI, *Relatore*. Se in seguito riusciremo a introdurre l'istituto della riapertura dei termini, in questo potranno essere innestati i casi proposti dall'onorevole Murgia. Non dimentichiamo che il suggerimento avanzato dal collega costringerebbe a un ritardo di mesi, con possibile lesione degli interessi di altri imputati.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 6.

« Dopo l'articolo 272 del Codice di procedura penale è inserito il seguente:

ART. 272-bis. (*Provvedimenti sulla scarcerazione - Impugnazioni*). — La scarcerazione può essere chiesta dal pubblico ministero o dall'imputato.

Il giudice provvede con ordinanza contro la quale possono proporre impugnazione il pubblico ministero e l'imputato.

Nell'istruzione, se l'ordinanza è emessa dal pretore, sull'appello decide il giudice istruttore; negli altri casi la sezione istruttoria.

Contro le ordinanze emesse in grado di appello dal giudice istruttore e contro quelle emesse dalla sezione istruttoria in primo grado o in grado di appello può essere proposto ricorso per cassazione.

Contro l'ordinanza emessa negli atti preliminari al dibattimento, indipendentemente dall'impugnazione ammessa contro la sentenza, può essere subito proposto ricorso per cassazione. Questa disposizione si applica anche contro l'ordinanza emessa nel corso del dibattimento, se questo è rinviato a tempo indeterminato.

Con l'ordinanza di scarcerazione possono essere imposti all'imputato gli obblighi previsti dal primo capoverso dell'articolo 282 o quello preveduto dal capoverso dell'articolo 284.

Se l'imputato trasgredisce gli obblighi impostigli o risulta che si è dato o è per darsi alla fuga il giudice emette mandato di cattura, a seguito del quale decorrono nuovamente i termini di durata della custodia preventiva.

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MARZO 1953

L'impugnazione del pubblico ministero non sospende l'esecuzione dell'ordinanza di scarcerazione ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 7.

« Gli articoli 277, 279, 280, 281 del Codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

ART. 277. (*Casi nei quali la libertà provvisoria è ammessa o vietata*). All'imputato che si trova nello stato di custodia preventiva può essere concessa la libertà provvisoria.

La libertà provvisoria non è ammessa nei casi nei quali è obbligatoria l'emissione del mandato di cattura.

ART. 279. (*Competenza relativa alla libertà provvisoria*). — Nei procedimenti di competenza del pretore decide sulla domanda di libertà provvisoria il pretore che procede all'istruzione o che ha decretato la citazione. In quelli di competenza del tribunale durante l'istruzione decide il giudice istruttore; nel corso degli atti preliminari al giudizio o durante il dibattimento di primo grado o d'appello, decide, secondo la rispettiva competenza, il tribunale o la Corte di appello. Nei procedimenti di competenza della Corte di assise durante la istruzione decide il giudice istruttore; dopo la chiusura dell'istruzione e anteriormente all'apertura della sessione, il presidente della Corte di assise, di prima istanza o di appello. Successivamente decide, secondo la rispettiva competenza, la Corte di assise di prima istanza o di appello. Quando l'istruzione è stata rimessa alla sezione istruttoria, decide la sezione medesima. Se la domanda è proposta nelle conclusioni finali del dibattimento, provvede con la sentenza il pretore, il tribunale o la Corte.

Sull'istanza di libertà provvisoria provvede il giudice dell'impugnazione quando sia intervenuta la relativa dichiarazione.

I provvedimenti concernenti la libertà provvisoria, sono dati con ordinanza eccetto il caso che siano dati con la sentenza che definisce il giudizio.

ART. 280. (*Facoltà di impugnazione delle ordinanze sulla libertà provvisoria*). — Il pubblico ministero e l'imputato possono appellare contro le ordinanze che decidono sulla libertà provvisoria emesse dal pretore prima del dibattimento o dal giudice istruttore. Sull'appello giudica rispettivamente il giudice istruttore o la sezione istruttoria.

Si applicano il secondo ed il terzo capoverso dell'articolo 272-bis.

ART. 281. (*Facoltà del pubblico ministero di concedere la libertà provvisoria*). — Nei procedimenti di competenza del tribunale o della Corte d'assise durante l'istruzione sommaria la libertà provvisoria può essere concessa prima della richiesta di citazione, con decreto motivato del pubblico ministero.

Quando l'istruzione sommaria è trasformata in istruzione formale, il provvedimento continua ad avere effetto, salvo quanto è stabilito nell'articolo 292.

Se il pubblico ministero ritiene che non si debba concedere la libertà provvisoria o che questa debba essere sottoposta a cauzione o malleveria, trasmette gli atti con le sue richieste al giudice istruttore o alla sezione istruttoria, che procede a norma dell'articolo 279.

Contro l'ordinanza del giudice istruttore possono proporre appello alla sezione istruttoria il pubblico ministero o l'imputato ».

LEONE GIOVANNI, *Relatore*. A questo punto il Governo, senza prendere decisa posizione, ha prospettato i suoi rilievi sulla libertà provvisoria da concedersi in Cassazione. Come sapete, il codice attuale non consente la libertà provvisoria per la fase di Cassazione. Io invece vorrei ammetterla, anche per un rilievo di carattere umano, tenendo presente che la libertà provvisoria si concede quando non è obbligatorio il mandato di cattura. Ove sopravvenisse un condono, che comprendesse largamente la pena, la Cassazione col suo enorme arretrato potrebbe trovarsi nella condizione di non potere esaminare tempestivamente il ricorso; e il beneficio del condono sarebbe pertanto frustrato. Inoltre possono intervenire motivi di salute, motivi familiari, ecc. Si tratta insomma della umanizzazione del processo.

Domando perciò al Ministro se consente nella possibilità di concedere la libertà provvisoria anche in Cassazione.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Sono d'accordo.

LEONE GIOVANNI, *Relatore*. Allora rimane fermo il testo che abbiamo predisposto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 8.

« Dopo l'articolo 304 del Codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti articoli;

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MARZO 1953

ART. 304-bis (*Atti a cui possono assistere i difensori*). — I difensori delle parti hanno diritto di assistere agli esperimenti giudiziari, alle perizie, alle perquisizioni domiciliari e alle ricognizioni, salve le eccezioni espressamente stabilite dalla legge.

Il giudice può autorizzare anche l'assistenza dell'imputato e della persona offesa dal reato agli atti suddetti, se lo ritiene necessario, ovvero se il pubblico ministero o i difensori ne fanno richiesta.

Le parti private e i difensori, mentre assistono ad uno degli atti specificati nelle disposizioni precedenti, possono presentare al giudice istanze e fare osservazioni e riserve, e di esse deve farsi menzione nel processo verbale, con la indicazione del provvedimento dato.

È vietato a coloro che intervengono agli atti stessi di fare segni di approvazione o disapprovazione e di rivolgere la parola o far cenno ai periti, ai testimoni e alle parti.

ART. 304-ter. (*Avviso ai difensori*). — Il giudice, prima di procedere ad alcuno degli atti ai quali i difensori hanno diritto di assistere, avverte, a cura del cancelliere, a pena di nullità, il pubblico ministero e i difensori del giorno, dell'ora e del luogo fissato per le operazioni, assegnando un termine non inferiore a ventiquattro ore.

Se il pubblico ministero o i difensori non compariscono, il giudice procede senza il loro intervento.

Per le perquisizioni domiciliari l'avvertimento non occorre, ma le parti private possono farsi assistere in tali atti dal difensore o da altra persona di fiducia.

Nei casi di assoluta urgenza, il giudice può procedere agli atti menzionati nella prima parte anche senza darne avviso ai difensori, ma nel verbale deve, a pena di nullità, indicare i motivi per i quali ha derogato alle forme ordinarie.

ART. 304-quater. (*Depositi degli atti a cui hanno diritto di assistere i difensori - Diritti del difensore dell'imputato*). — Salvo quanto è disposto nell'articolo 320, gli atti relativi alle operazioni alle quali i difensori hanno diritto di assistere e i processi verbali dell'interrogatorio dell'imputato, dei sequestri, delle ispezioni e delle perquisizioni personali debbono essere depositati nella cancelleria entro cinque giorni dal compimento dell'atto e rimanervi per il termine fissato dal giudice.

Ai difensori è comunicato immediatamente l'avviso che entro tale termine essi hanno facoltà di esaminare gli atti ed estrarne copie.

Il giudice può, a domanda dei difensori, e per giusta causa, prorogare il termine per una sola volta e per il tempo che egli ritiene assolutamente indispensabile.

Entro cinque giorni dalla scadenza dei termini stabiliti dal giudice, a norma delle disposizioni precedenti, i difensori hanno facoltà di presentare istanze concernenti gli atti suddetti nei modi stabiliti dall'articolo 145.

Il giudice, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero, può disporre, per gravi motivi, che il deposito del processo verbale dell'interrogatorio dell'imputato sia ritardato di non oltre un mese, senza pregiudizio di ogni altro diritto del difensore, e può provvedere sulle cose sequestrate ai sensi della prima parte dell'articolo 372.

Il difensore dell'imputato ha pure diritto di avere copia del mandato notificato od eseguito ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 9.

« Gli articoli 305 e 314 del Codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

ART. 305. (*Istanze delle parti private - Provvedimenti del giudice*). — Sulle istanze presentate a norma dell'articolo precedente il giudice deve provvedere immediatamente con ordinanza.

Sulle altre istanze presentate dalle parti private o dai loro difensori, il giudice, se non provvede con ordinanza, deve provvedere con la sentenza.

ART. 314. (*Facoltà del giudice di procedere a perizia*). — Qualora sia necessaria un'indagine che richieda particolari cognizioni di determinate scienze o arti, il giudice dispone la perizia con ordinanza.

Non sono ammesse perizie per stabilire l'abitudine o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell'imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche.

La perizia è disposta di ufficio. Se non si provvede di ufficio, il pubblico ministero o la parte privata che vi abbia interesse può proporre istanza al giudice istruttore.

In ogni caso il perito è scelto e nominato d'ufficio dal giudice tra le persone che egli reputa idonee, e preferibilmente tra coloro che hanno conseguito la qualifica di specialista. La prestazione dell'ufficio di perito è obbligatoria.

Il giudice, quando lo ritiene necessario, può nominare contemporaneamente o successivamente più periti.

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MARZO 1953

L'ordinanza è comunicata ai sensi dell'articolo 304-ter. Nondimeno nei casi urgenti tale formalità non sospende la esecuzione della perizia ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 10.

« Dopo l'articolo 315 del Codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

ART. 315-bis. (*Ricusaione del perito*). — Il perito può, prima che cominci a prestare il suo ufficio, essere ricusato dal pubblico ministero o dalle parti private per i motivi indicati nell'articolo 64.

Sulla ricusazione decide con ordinanza il giudice, sentito il pubblico ministero e le altre parti e il perito. Si osservano, in quanto applicabili, le norme sulla ricusazione del giudice.

Le disposizioni di questo articolo si osservano anche se il perito è nominato dopo la chiusura dell'istruzione. In tal caso sulla ricusazione provvede il giudice competente per il giudizio ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 11.

« L'articolo 317 del Codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

ART. 317. (*Poteri direttivi del giudice nella perizia*). — Il giudice dirige la perizia e, se lo ritiene opportuno, vi assiste. In ogni caso egli provvede, con le disposizioni che reputa convenienti, a rendere possibili le indagini del perito, e, quando occorre, si accerta che le operazioni procedano speditamente.

Date le disposizioni necessarie perché le cose che formano oggetto dell'esame siano possibilmente conservate e perché siano assicurate la sincerità e la segretezza delle operazioni, il giudice può disporre, con ordinanza di ufficio o su richiesta del pubblico ministero, che il perito inizi o prosegua le operazioni stesse in un laboratorio o in un istituto pubblico o privato, anche senza l'intervento dei difensori e delle parti private, salva al pubblico ministero e ai consulenti tecnici la facoltà di intervenire a norma dell'articolo 324.

Quando lo riconosce necessario, il giudice può disporre che il perito assista all'interrogatorio dell'imputato o all'esame dei testimoni e può autorizzarlo a prendere cognizione di atti dell'istruzione, escluso in questi casi l'intervento dei consulenti tecnici.

Se il perito ritiene necessario alcuno degli esperimenti indicati nell'articolo 312 il giudice può provvedere secondo le disposizioni dell'articolo stesso ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 12.

« Dopo l'articolo 317 del Codice di procedura penale va inserito il seguente:

ART. 317-bis. (*Perizia urgente*): — Nel caso che la perizia sia eseguita a norma dell'ultimo capoverso dell'articolo 304-ter si osservano le disposizioni della prima parte e del primo e secondo capoverso dell'articolo 304-quater.

Se le parti private o i loro difensori intervengono spontaneamente, possono farsi assistere da un consulente tecnico nominato con dichiarazione da inserirsi a verbale.

In tal caso non si osservano le disposizioni del secondo capoverso dell'articolo 323.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 13.

« Gli articoli 323, 324, 332, 334, 337, 339, 342, 348, 351, 376, 382, 387, 392, 397, 410, 416, 421, 512, 513, 522, 526, 536, 640 e 651 del Codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

ART. 323. (*Facoltà delle parti private di nominare consulenti tecnici*). — La parte privata che vi ha interesse può, per mezzo del suo difensore e a proprie spese, nominare un consulente tecnico.

La nomina del consulente tecnico può essere fatta in qualunque stato dell'istruzione formale e non oltre la scadenza del termine indicato nel primo capoverso dell'articolo 372 o prorogato a' sensi del successivo capoverso. In caso d'istruzione sommaria la nomina del consulente tecnico può essere fatta fino a cinque giorni prima della data fissata per il dibattimento.

Non può essere nominato consulente tecnico chi si trova nelle condizioni indicate nell'articolo 315. Se una di tale persona è stata nominata, il giudice istruttore fa notificare alla parte un invito a sostituirla. Fino a quando la sostituzione non sia avvenuta la nomina non ha effetto.

Della nomina e della sostituzione del consulente tecnico deve essere dato avviso al giudice istruttore e al pubblico ministero

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MARZO 1953

con dichiarazione scritta presentata nella cancelleria e nella segreteria.

Se le parti che intendono valersi della facoltà sono più, esse non possono essere assistite da più di due consulenti tecnici complessivamente, eccetto il caso di conflitto di interessi; se esiste o sorge conflitto di interessi, ciascun gruppo di parti, che hanno interessi comuni, non può essere assistito da più di due consulenti tecnici. Il giudice, occorrendo, provvede anche d'ufficio, con ordinanza, a far osservare questa disposizione.

Se la nomina del consulente tecnico è fatta dopo il deposito della sentenza di rinvio a giudizio, i provvedimenti che, a norma dei capoversi precedenti, sono di competenza del giudice istruttore, sono dati dal presidente o dal pretore.

ART. 324. (*Facoltà dei consulenti tecnici*). — Il consulente tecnico ha diritto di assistere alla perizia e, mentre vi assiste, può presentare al giudice istanze e far osservazioni o riserve, delle quali deve farsi menzione nel processo verbale, con la indicazione del provvedimento dato.

Quando la perizia non è ancora iniziata o sta svolgendosi, il consulente tecnico può chiedere al giudice istruttore di sottoporre al perito quesiti specifici o di tener presenti determinati metodi. Le istanze debbono esser fatte per iscritto ed il giudice deve provvedere con ordinanza, la quale, nel caso di accoglimento, deve specificare il modo di darvi esecuzione.

Se è nominato dopo che la perizia fu compiuta, il consulente tecnico ha facoltà di esaminare i pareri e le relazioni dei periti e di averne copia, a spese di parte.

In ogni caso il consulente tecnico può chiedere l'esame della persona o della cosa oggetto della perizia, anche quando questa sia stata compiuta senza che egli vi abbia assistito.

L'esame, se l'istanza è accolta, deve avvenire in presenza del giudice istruttore, con l'assistenza, se del caso, del cancelliere e del perito, secondo le disposizioni dell'ordinanza del giudice.

Si osserva la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

ART. 332. (*Casi e forme delle perquisizioni*). — Quando il giudice ha fondato motivo di sospettare che taluno occulti sulla persona cose pertinenti al reato, dispone la perquisizione personale. Quando ha fondato motivo di sospettare che tali cose si trovino in un determinato luogo, ovvero che in esso possa eseguirsi l'arresto dell'imputato o di

un'altra persona indiziata od evasa, dispone la perquisizione domiciliare.

La perquisizione è disposta con decreto motivato; il giudice vi può procedere personalmente e occorrendo con l'assistenza della forza pubblica. Può anche delegare col medesimo decreto un ufficiale di polizia giudiziaria.

ART. 334. (*Doveri e facoltà del giudice nelle perquisizioni*). — All'imputato e a chi abita o possiede il luogo in cui è eseguita una perquisizione domiciliare è consegnata, nell'atto d'iniziare le operazioni, copia del decreto del giudice con invito orale di assistervi o farsi rappresentare da persona che sia sul posto. La copia, se non può essere consegnata alle indicate persone, è consegnata e l'invito è fatto ad un congiunto o domestico, al portiere o ad un vicino se vi si trovi, purché abbia capacità di essere testimone ad atti processuali.

Se le dette formalità non possono essere compiute, ne è fatta menzione nel processo verbale.

Il giudice, nel procedere alla requisizione domiciliare, ha facoltà di disporre con decreto motivato da inserire nel processo verbale che siano perquisite le persone presenti o sopraggiunte, quando ritiene che possano occultare cose pertinenti al reato.

Può altresì ordinare con le stesse forme che taluno non si allontani prima del compimento delle operazioni e può farlo sorvegliare dagli agenti della forza pubblica. Il trasgressore è per ordine del giudice trattenuto o ricondotto con la forza sul posto.

ART. 337. (*Formalità relative al sequestro*). — Nel corso dell'istruzione il giudice può disporre anche d'ufficio con decreto motivato il sequestro di cose pertinenti al reato. Al sequestro il giudice può procedere personalmente e, occorrendo, con l'assistenza della forza pubblica. Può anche delegare con lo stesso decreto un ufficiale di polizia giudiziaria.

ART. 339. (*Accesso a uffici telefonici*). — Il giudice può disporre l'accesso agli uffici o impianti telefonici di pubblico servizio per trasmettere, intercettare o impedire comunicazioni o assumerne cognizione. All'operazione procede personalmente; può anche delegarvi un ufficiale di polizia giudiziaria.

L'accesso è disposto con decreto motivato.

ART. 342. (*Dovere di esibizione da parte dei pubblici ufficiali e di altre persone*). — I pubblici ufficiali e impiegati, gli incaricati di un pubblico servizio e le persone indicate nell'articolo 365 devono consegnare immediatamente all'Autorità giudiziaria,

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MARZO 1953

che ne faccia richiesta, gli atti e i documenti, anche in originale se così è ordinato, e ogni altra cosa esistente presso di essi per ragione del loro ufficio, incarico, professione od arte, salvo che dichiarino per iscritto anche senza motivazione che si tratta di segreto politico o militare, ovvero di segreto d'ufficio o professionale.

Quando la dichiarazione concerne un segreto politico o militare, l'Autorità procedente, se non la ritiene fondata, provvede a norma del secondo capoverso dell'articolo 366.

Quando la dichiarazione concerne un segreto d'ufficio o professionale, l'Autorità procedente, se ha motivo di dubitare della fondatezza di essa, provvede a norma dell'ultima parte dell'articolo 351.

ART. 348. (*Testimoni da esaminare: capacità e doveri dei testimoni*). — Il giudice deve esaminare i testimoni informati dei fatti per cui si procede e che ritiene utili all'accertamento della verità.

Ogni persona ha capacità di testimoniare, salvo al giudice di valutarne la credibilità. Eccettuati i casi espressamente indicati dalla legge, nessuno può sottrarsi all'obbligo di deporre.

Non possono essere assunti, a pena di nullità, come testimoni gli imputati dello stesso reato o di un reato connesso, anche se sono stati prosciolti o condannati, salvo che il proscioglimento sia stato pronunciato in giudizio per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste.

ART. 351. (*Diritto d'astenersi dal testimoniare determinato dal segreto professionale*). — Non possono a pena di nullità essere obbligati a deporre su ciò che a loro fu confidato o è pervenuto a loro conoscenza per ragione del proprio ministero od ufficio o della propria professione:

1°) i ministri della Religione cattolica o di un culto ammesso nello Stato;

2°) gli avvocati, i procuratori, i consulenti tecnici ed i notari;

3°) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le levatrici e ogni altro esercente una professione sanitaria, salvi i casi nei quali la legge impone loro l'obbligo di informare l'Autorità.

L'Autorità procedente, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione fatta da tali persone per esimersi dal deporre non sia fondata, e ritiene di non poter proseguire nell'istruzione senza l'esame di esse, provvede agli accertamenti necessari, dopo i quali, se la dichiarazione risulta infondata, dispone con ordinanza che il testimone deponga.

ART. 376. (*Condizioni per il rinvio a giudizio o per il proscioglimento*). — Non si può ordinare il rinvio a giudizio, né dichiarare non doversi procedere per concessione del perdono giudiziale o per insufficienza di prove, se l'imputato non è stato interrogato sul fatto costituente l'oggetto dell'imputazione ovvero se il fatto non è stato enunciato in un mandato rimasto senza effetto.

Questa disposizione si osserva a pena di nullità.

ART. 382. (*Condanna del querelante, in caso di proscioglimento dell'imputato, alle spese e ai danni*). — Con la sentenza di proscioglimento, quando si tratta di reato per il quale si procede a querela della persona offesa, il querelante è condannato alle spese del procedimento anticipate dallo Stato, salvo che il proscioglimento sia pronunciato per concessione del perdono giudiziale, per insufficienza di prove, o per un'altra causa estintiva del reato sopravvenuta dopo la presentazione della querela.

Il giudice, quando ne è fatta domanda, condanna inoltre il querelante alla rifusione delle spese a favore dell'imputato e, se il querelante si è costituito parte civile, anche a favore del responsabile civile, citato o intervenuto. Quando concorrono giusti motivi, queste spese possono essere compensate in tutto o in parte. Non è pronunciata condanna alle spese nel caso di proscioglimento per insufficienza di prove o per una causa estintiva del reato sopravvenuta dopo la presentazione della querela. Il giudice, se vi è colpa grave, può altresì condannare, quando ne è fatta domanda, il querelante a risarcire i danni all'imputato e al responsabile civile.

Nei casi di condanna a norma dei commi precedenti il querelante ha diritto di proporre l'impugnazione a norma dell'articolo 202. Se la sentenza non è impugnabile il querelante può proporre soltanto ricorso per cassazione.

ART. 387. (*Impugnazioni delle sentenze istruttorie di proscioglimento*). — Il procuratore generale e il procuratore della Repubblica possono appellare contro la sentenza con la quale il giudice istruttore ha dichiarato non doversi procedere. Sull'appello decide la sezione istruttoria.

Il procuratore generale può ricorrere per cassazione contro la sentenza con la quale la sezione istruttoria, in primo grado o in grado d'appello, ha dichiarato non doversi procedere.

L'imputato può appellare alla sezione istruttoria contro la sentenza del giudice istruttore e può ricorrere per cassazione contro la sentenza della sezione istruttoria quando è stato dichiarato non doversi procedere perché

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MARZO 1953

trattasi di persona non imputabile o non punibile perché il fatto non costituisce reato ovvero per insufficienza di prove o per concessione del perdono giudiziale.

ART. 392. (*Forme, avocazione e trasformazione dell'istruzione sommaria*). — Nell'istruzione sommaria si osservano le norme stabilite per l'istruzione formale, in quanto sono applicabili.

Il procuratore della Repubblica, per singoli atti che debbono compiersi fuori del Comune di sua residenza, può richiedere il procuratore della Repubblica, il pretore o un ufficiale di polizia giudiziaria del luogo. In tal caso spetta al magistrato richiesto o all'ufficiale di polizia giudiziaria la facoltà preveduta dal primo capoverso dell'articolo 296.

Il procuratore generale può avocare a sé l'istruzione sommaria, e può altresì rimettere gli atti alla sezione istruttoria, fuori dei casi preveduti dall'articolo 389.

ART. 397. (*Provvedimenti conseguenti alla richiesta di citazione e giudizio*). — La richiesta è notificata all'imputato insieme con il decreto di citazione, a' termini degli articoli 405 e 408.

Il procuratore della Repubblica, contemporaneamente alla richiesta di citazione, emette ordine di cattura dell'imputato, se ricorrono le condizioni previste dal primo capoverso dell'articolo 387. Al procuratore della Repubblica spettano le facoltà previste dal secondo e dall'ultimo capoverso dello stesso articolo.

La richiesta quando si tratta di reato di competenza del tribunale d'assise, è depositata nella cancelleria del tribunale del luogo ove ha sede il tribunale di assise; se si tratta di reato di competenza del tribunale, è depositata nella cancelleria del tribunale. Con la richiesta sono trasmessi gli atti del procedimento e le cose sequestrate, qualora non sia necessario custodirle altrove.

ART. 410. (*Partecipazione ai difensori e loro facoltà*). — Il cancelliere fa notificare ai difensori l'avviso del giorno fissato per il dibattimento almeno cinque giorni prima per i giudizi davanti alla corte di assise e al tribunale e almeno tre giorni prima per i giudizi davanti al pretore.

Durante il termine per comparire le cose sequestrate, gli atti e i documenti rimangono depositati in cancelleria, salva per le cose sequestrate la facoltà del presidente o del pretore di prescrivere che rimangano fino a nuova disposizione nel luogo ove ne fu stabilita la custodia.

ART. 416 (*Richiamo di documenti; citazioni di periti*). — Nel termine indicato nella

prima parte dell'articolo precedente, il pubblico ministero e le altre parti possono domandare che siano richiamati documenti. I periti nominati nell'istruzione e i consulenti tecnici, che già abbiano prestato il loro ufficio possono essere citati su richiesta del pubblico ministero e delle altre parti.

Il pretore può provvedere anche d'ufficio.

ART. 421. (*Proscioglimento prima del dibattimento*). — Salvo quanto è stabilito nel capoverso dell'articolo 155, se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non poteva essere iniziata o non può essere seguita e se per accertarla non è necessario procedere al dibattimento, il giudice, sentite le parti in Camera di consiglio, pronuncia sentenza di proscioglimento enunciandone la causa nel dispositivo. Con la stessa sentenza revoca i provvedimenti ordinati per il dibattimento, dispone la liberazione del proscioltto che sia detenuto o soggetto a libertà vincolata e ordina la cessazione delle misure di sicurezza già provvisoriamente applicate.

Si osservano, in quanto sono applicabili, le disposizioni degli articoli 394 e 395.

Agli effetti delle impugnazioni la sentenza si considera pronunciata in giudizio.

ART. 512. (*Appello contro sentenze del pretore*). — Contro le sentenze del pretore possono appellare al tribunale:

1°) l'imputato nel caso di condanna per delitto o per contravvenzione per la quale non è ammessa l'oblazione;

2°) l'imputato nel caso di proscioglimento da delitto o da contravvenzione per la quale la legge stabilisce la pena dell'arresto, qualora il proscioglimento sia pronunciato perché si tratta di persona non imputabile oppure di persona non punibile perché il fatto non costituisce reato ovvero per insufficienza di prove o per concessione del perdono giudiziale;

3°) il rappresentante del pubblico ministero davanti al pretore o al procuratore della Repubblica nel caso di proscioglimento se l'imputazione riguardava un delitto o una contravvenzione punibile con l'arresto; e nel caso di condanna per delitto ovvero per contravvenzione per la quale non è ammessa l'oblazione.

ART. 513. (*Appello contro sentenze del tribunale*). — Contro le sentenze del tribunale e della Corte di assise possono appellare rispettivamente alla Corte di appello e alla Corte di assise di appello, salvo che la legge disponga altrimenti:

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MARZO 1953

1°) l'imputato nel caso di condanna per delitto o per contravvenzione, per la quale non è ammessa l'oblazione;

2°) l'imputato nel caso di proscioglimento da delitto o da contravvenzione per la quale la legge stabilisce la pena dell'arresto, qualora il proscioglimento sia pronunciato perché si tratta di persona non imputabile oppure di persona non punibile perché il fatto non costituisce reato ovvero per insufficienza di prove o per concessione del perdono giudiziale;

3°) il procuratore della Repubblica o il procuratore generale presso la Corte di appello nel caso di proscioglimento, se l'imputazione riguardava un delitto o una contravvenzione punibile con l'arresto, e nel caso di condanna per delitto ovvero per contravvenzione per la quale non è ammessa l'oblazione.

ART. 522. (*Questioni di nullità*). — Se nel giudizio di primo grado si è verificata la nullità indicata nel secondo capoverso dell'articolo 457, il giudice d'appello pronuncia sentenza con la quale, annullata la decisione appellata, ordina che gli atti siano trasmessi al pubblico ministero.

Il giudice d'appello, se accerta una delle nullità indicate nell'articolo 185, la dichiara con sentenza e rinvia gli atti al giudice di primo grado, per il giudizio.

Se si tratta di altre nullità che non sono state sanate, il giudice d'appello può ordinare la rinnovazione degli atti nulli o anche, dichiarata la nullità, decidere in merito, qualora riconosca che l'atto nullo non fornisce elementi necessari al giudizio.

Quando il giudice di primo grado ha dichiarato che il reato è estinto o che l'azione penale non poteva essere iniziata o proseguita, il giudice d'appello, se riconosce erronea tale dichiarazione, ordina occorrendo la rinnovazione del dibattito e decide in merito inappellabilmente.

ART. 526. (*Ricorso dell'imputato*). — L'imputato può ricorrere per cassazione contro la sentenza di condanna.

Può ricorrere altresì contro la sentenza di proscioglimento pronunciata in grado di appello ovvero in primo grado inappellabilmente.

Può anche ricorrere contro le sole disposizioni della sentenza di condanna relative alle restituzioni, al risarcimento dei danni e alle spese; e può infine ricorrere contro le disposizioni della sentenza di proscioglimento che hanno respinto le domande da lui proposte

per il risarcimento dei danni o per la rifusione delle spese.

ART. 536. (*Dibattimento*). — Le regole stabilite circa la pubblicità, la polizia e la disciplina delle udienze e la direzione della discussione per i giudizi di primo e di secondo grado si osservano davanti alla corte di cassazione, in quanto sono applicabili.

Le parti private possono comparire soltanto per mezzo dei loro difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione ed hanno facoltà di depositare in cancelleria, non più tardi di otto giorni prima dell'udienza fissata per la discussione del ricorso, memorie a svolgimento dei motivi legalmente proposti sottoscritte da un avvocato iscritto nell'albo predetto.

Tali memorie devono essere comunicate nello stesso termine anche al procuratore generale.

Nell'udienza stabilita il presidente o il consigliere da lui delegato fa la relazione della causa. Non è necessario che siano presenti e che concludano i difensori delle parti. In luogo dell'avvocato nominato nell'atto della dichiarazione o con atto successivo, può parlare un altro avvocato iscritto nell'albo speciale della corte di cassazione al quale sia stato conferito l'incarico con mandato speciale.

Dopo la relazione parla per primo il rappresentante del ricorrente. Quando hanno proposto ricorso tanto il pubblico ministero, quanto l'imputato o il suo difensore, il pubblico ministero deve parlare prima del difensore. Il difensore dell'imputato deve avere per ultimo la parola, se la domanda, per brevi dichiarazioni quando ha già concluso; inoltre ha facoltà di presentare nella stessa udienza prima della deliberazione della sentenza brevi note scritte.

ART. 628. (*Giudice degli incidenti*). — Il giudice che ha deliberato un provvedimento è competente a giudicare in Camera di consiglio con ordinanza su tutti gli incidenti riguardanti l'esecuzione del provvedimento medesimo, anche quando il pubblico ministero presso il predetto giudice o il pretore ha richiesto per l'esecuzione un altro ufficio del pubblico ministero presso un diverso giudice o un altro pretore.

L'incidente è proposto con richiesta del pubblico ministero o con istanza dell'interessato. Il pretore può provvedere anche d'ufficio.

Per gli incidenti relativi alla esecuzione di sentenze della Corte d'assise si procede a' termini del 2° capoverso dell'articolo 153.

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MARZO 1953

ART. 640. (*Ricorso contro i decreti del giudice dei sorveglianza*). — Salvo che la legge disponga altrimenti, contro il decreto pronunciato a norma dell'articolo precedente il pubblico ministero, l'interessato e la persona alla quale fu diretto l'invito del giudice a' termini del secondo e del terzo capoverso dell'articolo 636, possono presentare ricorso.

La stessa facoltà appartiene a chi è stato sottoposto a misura di condanna o di scioglimento, quando non è possibile l'impugnazione a norma dell'articolo 212.

Il ricorso può essere presentato anche per mezzo di un procuratore speciale. La presentazione è eseguita mediante deposito dell'atto nella cancelleria della Corte d'appello del distretto in cui risiede il giudice di sorveglianza, o mediante consegna dell'atto stesso alla direzione dello stabilimento in cui la persona è detenuta o internata. Questa può presentare memorie scritte, anche per mezzo dell'avvocato o procuratore.

Il presidente della Corte d'appello dispone la comunicazione al pubblico ministero ed alle altre persone indicate nel primo comma del giorno stabilito per l'udienza. Tale avviso deve essere notificato, a pena di nullità, a norma degli articoli 168, 169 e 170 almeno quindici giorni prima.

La persona a cui è notificato l'avviso può entro il termine indicato nel comma precedente direttamente o a mezzo di un difensore esaminare nella cancelleria della Corte d'appello gli atti e i documenti, fare dichiarazioni e presentare memorie difensive. Il pubblico ministero nel predetto termine può presentare requisitorie.

Sul ricorso decide con decreto motivato in camera di consiglio la Corte d'appello.

ART. 651. (*Provvedimenti in caso di irreperibilità del vigilato*). — Qualora per l'irreperibilità dell'interessato, dichiarata nei modi indicati nell'articolo 645, non sia stato possibile consegnargli la carta precettiva preveduta dal primo capoverso dell'articolo 649, il giudice di sorveglianza comunica gli atti al pubblico ministero per le sue richieste in ordine ai provvedimenti indicati nell'articolo 231 del codice penale.

L'Autorità di pubblica sicurezza nel caso predetto può in ogni tempo procedere all'arresto della persona in stato di libertà vigilata, che deve essere messa a disposizione del giudice di sorveglianza al più tardi nelle quarantott'ore successive all'arresto.

L'arresto è mantenuto fino al provvedimento del giudice di sorveglianza, ma non oltre trenta giorni.

LEONE GIOVANNI, *Relatore*. Al secondo comma dell'articolo 323 in luogo delle parole « e non oltre » bisogna sostituire le altre « ma non oltre ». Inoltre, l'ultimo comma del 323 va soppresso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione queste modificazioni.

(*Sono approvate*).

LEONE GIOVANNI, *Relatore*. Anche l'ultimo comma dell'articolo 324 va soppresso per coerenza con la soppressione nell'articolo precedente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 324.

(*È approvata*).

LEONE GIOVANNI, *Relatore*. Il Governo propone una modificazione all'articolo 325.

Noi abbiamo stabilito all'articolo 323 come si nomina il consulente e fino a quale momento. Il Governo però si preoccupa di quello che accade nell'ulteriore fase di presentazione della consulenza e sostiene una tesi che io non condivido. Secondo tale tesi si vorrebbe stabilire un termine di quindici giorni da quello per il deposito degli atti. Ma io osservo che un termine di questa natura significherebbe ritardare l'emanazione della sentenza istruttoria. Infatti oggi il termine per il deposito è di 5 giorni, prorogabile; e il giudice di regola proroga. Se stabiliamo l'attesa di altri quindici giorni per il deposito della consulenza, potremmo ritardare la sentenza istruttoria e mettere il giudice in difficoltà nei confronti della carcerazione preventiva.

A noi interessa che la consulenza sia depositata non in extremis, per esempio il giorno del dibattimento, perché metterebbe in difficoltà le altre parti e anche il giudice per esaminarla. Se la consulenza non viene presentata in istruttoria, è segno che la parte non se ne è voluta valere in istruttoria e vuole valersene al dibattimento. Stabiliamo quindi che debba essere presentata tempestivamente prima del dibattimento, cioè almeno dieci giorni prima. Con la tesi del Ministro non solo costituiremmo un pericolo per le altre parti e una difficoltà per il giudice nei riguardi del termine per la carcerazione preventiva, ma potremmo anche favorire l'ostruzionismo dell'imputato per paralizzare l'attività processuale.

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MARZO 1953

Naturalmente, però, la consulenza deve essere presentata prima del dibattimento, in un termine che consenta il controllo delle altre parti e del giudice.

AMATUCCI. Però bisogna far coincidere la possibilità del deposito della consulenza tecnica con i termini processuali della citazione in giudizio. In pretura il termine di notificazione del decreto di citazione è di otto giorni. Non possiamo allora stabilire il termine di dieci giorni prima del dibattimento, come suggeriva il relatore.

LEONE GIOVANNI, *Relatore*. Prima si parla dell'istruttoria sommaria, poi di quella formale. Quindi andrebbe bene dire: «almeno dieci giorni prima del dibattimento». Poi si aggiunge: «Nel caso di istruttoria sommaria, la detta facoltà deve essere esercitata a pena di decadenza prima che siano compiute le formalità di apertura del dibattimento. Il processo verbale di deposito è sottoscritto dal difensore».

MURGIA. Il termine per il Tribunale, anche con il rito formale, è di otto giorni.

LEONE GIOVANNI, *Relatore*. Allora diciamo «sette giorni» invece di «dieci giorni».

PRESIDENTE. Quindi l'articolo 325 verrebbe così formulato:

(Facoltà dei difensori in ordine alle osservazioni dei consulenti tecnici). — «I difensori delle parti interessate hanno facoltà di depositare nella cancelleria del giudice le osservazioni che loro sono state presentate dai rispettivi consulenti tecnici.

Tale facoltà deve essere esercitata a pena di decadenza almeno sette giorni prima del dibattimento. Nel caso di istruttoria sommaria, la detta facoltà deve essere esercitata a pena di decadenza prima che siano compiute le formalità di apertura dei dibattimenti.

Il processo verbale di deposito è sottoscritto dal difensore».

Metto in votazione l'articolo 325 nella formulazione di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Questo nuovo articolo 325 viene aggiunto nell'articolo 13 del disegno di legge.

LEONE GIOVANNI, *Relatore*. Nel primo comma dell'articolo 382 propongo una proposizione formale. Invece di dire: «salvo che il proscioglimento sia pronunciato per concessione del perdono giudiziale, per insufficienza di prove o per un'altra causa...», propongo di dire: «salvo che il prosciogli-

mento sia pronunciato per insufficienza di prove, per concessione del perdono giudiziale o per un'altra causa...».

PRESIDENTE. Metto in votazione questa proposizione formale.

(È approvata).

LEONE GIOVANNI, *Relatore*. Il Governo propone al primo comma dell'articolo 410 una modificazione di carattere formale. Sostituire cioè la formulazione esistente nel disegno di legge con la seguente:

«Il cancelliere nei giudizi davanti al Tribunale, alla Corte d'assise, alla Corte d'appello e alla Corte d'assise d'appello fa notificare ai difensori l'avviso della data di fissazione per il dibattimento almeno cinque giorni prima della data medesima. Per i giudizi davanti al Pretore e per i giudizi per direttissima, l'avviso deve essere notificato senza ritardo».

È una notevole innovazione, perché oggi avviene frequentemente che gli ufficiali giudiziari notificano l'avviso anche il giorno prima.

MURGIA. È prevista la nullità in caso di violazione di questa norma?

LEONE GIOVANNI, *Relatore*. L'articolo 385 prevede le nullità.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la modificazione al primo comma dell'articolo 410 proposta dal Governo e letta ora dal relatore.

(È approvata).

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. L'articolo 628 del codice di procedura penale non prevede il caso di incidenti di esecuzione che sorgano nei riguardi di sentenze pronunciate all'estero, che debbono avere effetto nel territorio dello Stato. Siccome è accaduto talvolta che non si sapeva chi dovesse decidere sull'incidente di esecuzione, il Governo propone questo comma aggiuntivo dopo il primo comma dell'articolo 628:

— «Qualora il detto giudice non si trovi nel territorio dello Stato, provvede la Corte d'appello del distretto nel quale ha sede il competente ufficio del casellario».

PRESIDENTE. Pongo in votazione il comma aggiuntivo all'articolo 628 proposto dal Governo.

(È approvato).

L'articolo 628, così modificato, entra a far parte dell'articolo 13 del disegno di legge.

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MARZO 1953

Pongo in votazione l'articolo 13 con le modificazioni già approvate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 14.

«Il Governo è autorizzato ad emanare, entro il termine di centocinquanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le norme di attuazione e transitorie e quelle che fossero necessarie per il coordinamento della legge stessa con il codice di procedura penale e con le altre leggi.

La presente legge entrerà in vigore, unitamente alle norme indicate nel comma precedente, nel trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione delle norme medesime nella *Gazzetta Ufficiale*».

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Gli uffici si sono preoccupati di avere un termine più largo di quello di trenta giorni dalla pubblicazione delle norme di attuazione. Per l'emanazione di queste nell'articolo 14 è fissato un termine di 150 giorni.

Il Governo propone di lasciare il termine complessivo di 180 giorni, ma di ridurre a 120 giorni il termine per l'emanazione delle norme di attuazione e di portare a 60 giorni il termine successivo per l'entrata in vigore della legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dal Governo all'articolo 14.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 14 così emendato.

(È approvato).

Il disegno di legge n. 3008 sarà subito votato a scrutinio segreto.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Prima di passare allo scrutinio segreto sui due disegni di legge approvati nella seduta odierna, a nome mio e rendendomi interprete anche del pensiero del Governo, desidero esprimere il ringraziamento all'onorevole Leone e agli altri deputati che, con le proposte d'iniziativa parlamentare, hanno collaborato alla

riforma del Codice di procedura penale, la cui necessità era molto sentita dalle categorie interessate e che viene realizzata dall'attuale disegno di legge.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei due disegni di legge approvati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

«Corresponsione agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia degli arretrati della razione viveri, in natura o in contanti, di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 9 marzo 1950, n. 105» (3009).

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	32
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

«Modificazioni al Codice di procedura penale» (3008):

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	32
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amadei, Amatucci, Amicone, Arata, Artale, Borioni, Breganze, Buzzelli, Capalozza, Caserta, Cecchini Lina, Cerabona, Ciufoli, Clerici, Colitto, Concetti, Corsanego, Fietta, Fumagalli, Fusi, Gallico Spano Nadia, Lecciso, Leone Giovanni, Liguori, Marzi, Murgia, Natali Ada, Paolucci, Riccio, Rocchetti, Scalfaro e Trulli.

La seduta termina alle 11,15.